



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Delibera Giunta regionale 17 ottobre 2017 - n. X/7219	
Variazioni al bilancio di previsione 2017-2019 relative al fondo per le risorse svincolate in applicazione dell'art. 4, comma 5, della l.r. 23/2009 – 2° provvedimento	2
Delibera Giunta regionale 17 ottobre 2017 - n. X/7223	
Adesione alla proposta di accordo di programma promosso dal comune di Veduggio Olona, finalizzato alla riqualificazione ambientale ed infrastrutturale dell'ambito di trasformazione «Località Fontanelle»	5
Delibera Giunta regionale 17 ottobre 2017 - n. X/7229	
Interventi a favore delle famiglie con adolescenti in difficoltà: determinazioni relative alle attività di inclusione sociale di cui alla d.g.r. n. 3206/2015	6
Delibera Giunta regionale 17 ottobre 2017 - n. X/7230	
Reddito di autonomia: interventi a favore delle famiglie vulnerabili - Proroga Bonus Famiglia di cui alla d.g.r. n. 6711/2017	7
Delibera Giunta regionale 17 ottobre 2017 - n. X/7239	
Indirizzi per l'applicazione delle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (MTD-BAT) per la produzione di pannelli a base di legno, adottate ai sensi della direttiva 2010/75/UE, nell'ambito dei procedimenti di riesame delle autorizzazioni integrate ambientali (A.I.A.)	8
Delibera Giunta regionale 17 ottobre 2017 - n. X/7247	
Schema di convenzione tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Regione Lombardia per la regolazione dei rispettivi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro nel territorio della regione	29

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Culture, identità e autonomie

Decreto dirigente unità organizzativa 20 ottobre 2017 - n. 12980	
Invito agli operatori culturali a trasmettere manifestazioni d'interesse per la partecipazione a programmi europei	32

D.G. Sviluppo economico

Decreto dirigente unità organizzativa 19 ottobre 2017 - n. 12852	
Bando Lombardia Concreta (d.g.r. n. 986 del 29 novembre 2013 e decreto n. 2185 del 14 marzo 2014) - 32° provvedimento di approvazione dell'esito dell'attività istruttoria	47
Decreto dirigente unità organizzativa 19 ottobre 2017 - n. 12911	
Aggiornamento delle «Linee guida per le procedure di accertamento e controllo da parte delle camere di commercio lombarde sul possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione e mantenimento nell'Albo regionale delle cooperative sociali, consorzi e organismi analoghi istituito ai sensi della l.r. 1/2008»	51
Decreto dirigente struttura 20 ottobre 2017 - n. 12954	
Bando Linea «Intraprendo» - Asse prioritario III - Azione III.3.a.1.1. «Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di microfinanza»- esito istruttoria fase 2 – concessione dell'intervento finanziario – 18° provvedimento	64

Serie Ordinaria n. 43 - Martedì 24 ottobre 2017

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 17 ottobre 2017 - n. X/7219

Variazioni al bilancio di previsione 2017-2019 relative al fondo per le risorse svincolate in applicazione dell'art. 4, comma 5, della l.r. 23/2009 - 2° provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il d.lgs 118/2011 come integrato e corretto dal d.lgs 10 agosto 2014, n. 126 «Disposizioni integrative e correttive del d.lgs 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della l. 42/2009»;

Visti l'articolo 77-ter comma 11 del D.L. 112/2008 «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria» convertito con modificazioni dalla L. 133/2008 e l'articolo 7 quater, commi 7 e 8 del d.l. 5/2009 «Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi» convertito, con modificazioni, dalla l. 33/2009 che conferiscono alla Regione la possibilità di adattare per gli enti locali del proprio territorio le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale relativi al Patto di stabilità interno;

Visto l'articolo 4 della l.r. 23/2009 che inserisce nell'ordinamento regionale la disciplina del Patto di Stabilità Territoriale (PST) e prevede ad istituire nel bilancio regionale un fondo per spese di investimento la cui dotazione finanziaria verrà costituita attraverso la reiscrizione delle somme rese disponibili ai sensi dell'art. 7 quater, comma 8 del sopra citato d.l. 5/09;

Viste:

- la legge n. 220/2010 «Legge di stabilità 2011», successivamente modificata e integrata, che:
- prevede la possibilità per le Regioni di riconoscere maggiori spazi di spesa ai propri enti locali, peggiorando il proprio obiettivo programmatico di pari importo,
- autorizza, nel limite del triplo delle somme cedute a rettifica degli obiettivi originari degli enti locali, lo svincolo di destinazione delle somme alle Regioni stesse spettanti, purché non esistano obbligazioni sottostanti già contratte ovvero non si tratti di somme relative ai livelli essenziali delle prestazioni per le quali rimane l'obbligo a carico della regione di farvi fronte;
- le successive leggi nazionali e regionali che hanno innovato la disciplina del PST e in particolare il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno - convertito in legge con modificazioni con legge 3 agosto 2017, n. 123 - art. 6.bis che autorizza lo svincolo di destinazione delle somme spettanti dallo Stato nel limite del doppio degli spazi finanziari resi disponibili;

Vista la d.g.r. n. 11210 del 10 febbraio 2010 con la quale, ai fini di una migliore gestione delle risorse vincolate e nella prospettiva di creare una sinergia col fondo previsto in applicazione del patto di stabilità territoriale, si è provveduto ad istituire i seguenti fondi indistinti:

- 20.03.110.7481 «Fondo per la reiscrizione delle risorse vincolate per spese correnti» e 20.03.205.7482 «Fondo per la reiscrizione delle risorse vincolate per spese in conto capitale» dove reiscrivere le economie relative a risorse vincolate realizzate sulla gestione dei residui e sulla gestione di competenza, limitatamente per quest'ultima a quelle non impegnate entro il secondo esercizio successivo all'assegnazione;
- 20.03.205.7483 «Fondo per le risorse svincolate in applicazione dell'art. 4, comma 5, della l.r. 23/2009», dove reiscrivere le risorse svincolate nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7 quater comma 8 del d.l. 5/2009;

Preso atto che la medesima delibera prevedeva, in merito all'alimentazione e all'utilizzo di tali fondi che:

- la relativa dotazione è costituita a partire dal 2010 con decreto di reiscrizione del Dirigente della UO Programmazione e Gestione finanziaria,
- il prelievo dagli stessi verrà effettuato con delibera di Giunta;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019» e in particolare l'art. 1, comma 466 nel quale si stabilisce che:

- a partire dal 2017 le Regioni, le Province, i Comuni e le città metropolitane devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, dove le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1,2,3,4 e 5 e le spese finali quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3,
- per gli anni 2017-2019 nelle entrate e nelle spese finali è considerato il fondo pluriennale vincolato al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento;

Richiamato il d.l. 24 aprile 2017, n. 50 «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo» (convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017 n. 96) e in particolare l'art. 26 «Iscrizione dell'avanzo in bilancio e prospetto di verifica del rispetto del pareggio» che all'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 468 ha inserito il comma: «468-bis. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono utilizzare le quote del risultato di amministrazione accantonato risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o dall'attuazione dell'articolo 42, comma 10, del decreto legislativo n. 118 del 2011, e le quote del risultato di amministrazione vincolato, iscrivendole nella missione 20 in appositi accantonamenti di bilancio che, nel bilancio gestionale sono distinti dagli accantonamenti finanziati dalle entrate di competenza dell'esercizio. Gli utilizzi degli accantonamenti finanziati dall'avanzo sono disposti con delibere della giunta cui è allegato il prospetto di cui al comma 468. La giunta è autorizzata ad effettuare le correlate variazioni, anche in deroga all'articolo 51 del decreto legislativo n. 118 del 2011.»;

Vista la dgr 6638 del 29 maggio 2017 «Iscrizione a bilancio di previsione 2017-2019 dell'avanzo vincolato al 31 dicembre 2016 ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. 118/2011 e dell'art. 26 del d.l. 24 aprile 2017, n. 50 «Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per il contenimento della spesa pubblica, iniziative a favore degli enti territoriali e delle popolazioni colpite da eventi sismici e misure per il rilancio economico e sociale» che:

- istituisce nella missione 20 appositi Fondi destinati alle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione e, distintamente, appositi Fondi finanziati dalle maggiori entrate di competenza dell'esercizio o dalle minori spese,
- contestualmente iscrive a bilancio di previsione 2017-2019 l'avanzo vincolato al 31 dicembre 2016 su tali Fondi;

Dato atto che con d.g.r. di variazione n. 7127 del 2 ottobre 2017 si è provveduto a prelevare dal Fondo avanzo 20.03.205.12749 a favore del capitolo 20.03.205.7483 le somme necessarie a dare copertura ad opere di compensazione connesse agli interventi di laminazione prioritari ed urgenti che si trovano ad uno stadio più avanzato di progettazione e che sono localizzati nei comuni di Comuni di Bregnano, Lomazzo, Senago e Lentate sul Seveso, nell'ambito degli investimenti individuati nell'informativa in Giunta del 19 giugno 2017 «Pareggio di bilancio: criteri per l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione»;

Vista la richiesta della Direzione Generale Territorio, Urbanistica, Difesa del Suolo e Città Metropolitana protocollo n. Z1.2017.0011633 del 26 settembre 2017, anticipata dalle comunicazioni e-mail ricevute in data 8 settembre 2017 e 22 settembre 2017, con la quale si chiede, successivamente al prelievo dal Fondo utilizzo avanzo di amministrazione al Fondo risorse svincolate, effettuato con la dgr sopra citata, il prelievo da quest'ultimo Fondo a favore del capitolo 9.01.203.8478 per consentire la celere stipula delle convenzioni con i quattro Comuni, finalizzate all'attuazione degli interventi per compensazioni ambientali richieste dai Comuni interessati alla realizzazione di vasche di laminazione;

Valutato, da parte del Direttore della DC Programmazione, Finanza e Controllo di Gestione la regolarità, sia sotto il profilo quantitativo che di merito della richiesta di prelievo dal Fondo per le risorse svincolate, presentata dalla Direzione Generale Territorio Urbanistica, Difesa del Suolo e Città Metropolitana;

Ritenuto, pertanto, di procedere alle variazioni di bilancio di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, tramite prelievi dal capitolo 20.03.205.7483;

Vista la legge regionale del 29 dicembre 2016, n. 36 «Bilancio di previsione 2017-2019»;

Vista la legge regionale del 10 agosto 2017 n. 22 «Assestamento al bilancio 2017-2019 - 1° provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali»;

Vista la d.g.r. 7035 del 3 agosto 2017 «Approvazione integrazione alla d.g.r. n. x/6101 del 29 dicembre 2016 Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019

Serie Ordinaria n. 43 - Martedì 24 ottobre 2017

- Piano di alienazione e valorizzazione degli immobili regionali per l'anno 2017 - Aggiornamento programma pluriennale delle attività di Arca s.p.a. - Prospetti di raccordo enti dipendenti e società in house - Prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti - a seguito della l.c.r. n. 162 del 1 agosto 2017 Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2017-2019- I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali»;

Visto il decreto del Segretario generale n.9829 del 4 agosto 2017 «Integrazione al bilancio finanziario gestionale 2017-2019 a seguito dell'assestamento al bilancio 2017-2019 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali, approvato con l.c.r. n. 162 del 1 agosto 2017»;

Visto l'art. 2 della l.r. 17 dicembre 2012, n. 18 (finanziaria 2013) che ha istituito il collegio dei revisori e il regolamento regionale 10 giugno 2013 n. 1 di attuazione dell'art. 2, comma 5 della legge regionale;

Visti altresì gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2017 e successivi;

Visti i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

Verificato altresì da parte del Dirigente della UO Programmazione e Gestione Finanziaria la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di apportare al bilancio di previsione 2017-2019 le variazioni indicate nell'allegato A della presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di trasmettere la presente deliberazione al collegio dei revisori dei conti ai sensi e nei termini previsti dall'art. 3, comma 7 del regolamento di attuazione dell'articolo 2, comma 5 della l.r. 18/2012 (finanziaria 2013);

3. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale ai sensi e nei termini stabiliti dall'ordinamento contabile regionale;

4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

— • —

ALLEGATO A

PRELIEVO FONDO PER LE RISORSE SVINCOLATE IN APPLICAZIONE DELL'ART.4, COMMA 5, DELLA L.R. 23/2009 (2° PROVVEDIMENTO)

DG	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	COMPETENZA	CASSA
Territorio, Urbanistica, Difesa del Suolo e Città' Metropolitana	9.01.203.8478	CONTRIBUTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER I PROGETTI DI RISISTEMAZIONE E DIFESA DELLE RISORSE IDRICHE DEL BACINO IDROGRAFICO DEL PO	€ 2.000.000,00	€ 200.000,00
Programmazione e Gestione Finanziaria	20.03.205.7483	FONDO PER LE RISORSE SVINCOLATE IN APPLICAZIONE DELL'ART.4, COMMA 5, DELLA L.R. 23/2009	-€ 2.000.000,00	
Programmazione integrata e Finanza	20.01.110.736	FONDO DI RISERVA DEL BILANCIO DI CASSA		-€ 200.000,00
QUADRATURA			€ -	€ -

D.g.r. 17 ottobre 2017 - n. X/7223

Adezione alla proposta di accordo di programma promosso dal comune di Vedano Olona, finalizzato alla riqualificazione ambientale ed infrastrutturale dell'ambito di trasformazione «Località Fontanelle»

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

- il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare, l'art. 34, riguardante la disciplina generale in materia di accordi di programma;
- la legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 ed in particolare l'art. 6 che disciplina le procedure per gli accordi di programma di interesse regionale;
- il Programma Regionale di Sviluppo della X legislatura, approvato dal Consiglio regionale, con d.c.r. n. 78, del 9 luglio 2013;
- il Documento di Economia e Finanza regionale 2016 per il triennio 2017-19, approvato dal Consiglio regionale il 22 novembre 2016 con delibera n. X/1315 e rettificato con delibera di Giunta regionale n. 5932/2016;

Premesso che:

- il vigente Piano di Governo del Territorio del Comune di Vedano Olona, approvato con d.c.c. n. 38 del 28 novembre 2012 il Comune di Vedano Olona (VA), che individua due aree di trasformazione in località «Fontanelle» denominate ambiti «G» ed «H», da destinare a commerciale, Grandi Strutture di Vendita nofood;
- con d.c.c. n. 5 e 6 del 18 marzo 2014, venivano adottati, rispettivamente, i Piani Attuativi relativi agli Ambiti di Trasformazione località «Fontanelle» Aree «H» e «G» - ex Cartiera;
- con d.c.c. n. 10 del 9 giugno 2015 veniva approvato il Piano Attuativo relativo all'Ambito di Trasformazione località «Fontanelle» Aree «H» e «G» - ex Cartiera;

Vista la d.g.c. n. 96 del 13 luglio 2016 con la quale il Comune di Vedano (VA) ha promosso l'accordo di programma finalizzato alla riqualificazione ambientale ed infrastrutturale dell'Ambito di Trasformazione località «Fontanelle», come da piano attuativo già approvato;

Vista la deliberazione della Giunta del Comune di Vedano n. 96 del 13 luglio 2017, con la quale il comune di Vedano Olona ha chiesto a Regione Lombardia di aderire all'accordo in oggetto, che vedrà anche l'adesione della Provincia di Varese e del Comune di Lozza. La lettera ribadisce che l'accordo:

- rappresenta un'importante opportunità di riqualificazione del territorio e di sviluppo per il Comune;
- non costituisce variante urbanistica;
- le nuove superfici commerciali di vendita sono inferiori a 10.000mq;
- l'accordo dovrà essere definito entro il 31 dicembre 2017;

Dato atto che sono obiettivi prioritari del Programma Regionale di Sviluppo della X legislatura:

- la tutela del territorio e dell'ambiente, a partire dall'attenzione alla qualità delle aree urbane, dal buon uso e il non consumo di suolo, dal riuso e recupero delle aree dismesse, dalla bonifica dei siti inquinati. In particolare, gli indirizzi per la programmazione negoziata sono orientati a limitare la dispersione insediativa, a valorizzare il ciclo demolizione e ricostruzione per il riutilizzo di aree già compromesse, a valorizzare il paesaggio prestando attenzione alla qualità edilizia ed architettonica degli interventi ed al corretto inserimento degli stessi nel contesto urbano e/o territoriale;
- il miglioramento della qualità ecologico-ambientale dei corsi d'acqua, anche con riferimento agli aspetti attinenti alla sicurezza idraulica ed al drenaggio urbano finalizzati ad aumentare la capacità di resilienza dei territori;
- la promozione di uno sviluppo sostenibile dei territori, che coniughi la limitazione del consumo di suolo con lo sviluppo delle attività economiche in una logica di valorizzazione dell'attrattività territoriale, con una progettazione integrata tra paesaggio urbano, periurbano, infrastrutture e grandi insediamenti a tutela delle caratteristiche del territorio;
- il miglioramento dell'accessibilità viabilistica, con interventi mirati e concertati con gli Enti Locali sulle reti stradali finalizzati ad aumentarne l'efficienza e la funzionalità, anche ricercando nuove modalità di partnership pubblico-

privato per la realizzazione delle infrastrutture;

Ritenuto opportuno, per quanto sopraindicato:

- aderire all'Accordo di Programma finalizzato alla riqualificazione ambientale ed infrastrutturale dell'Ambito di Trasformazione località «Fontanelle»;
- precisare che tale Accordo non determina oneri di natura finanziaria a carico di Regione Lombardia;
- provvedere, contestualmente alla data di adozione del presente atto, alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

Atteso che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 3, della legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 la presente deliberazione:

- verrà trasmessa in copia al Consiglio Regionale;
- verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Richiamata la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

Vagliate ed assunte come proprie le suddette motivazioni;

A votazione unanime espressa nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni espresse nelle premesse del presente provvedimento, che qui s'intendono integralmente riportate:

1. di aderire all'Accordo di programma finalizzato alla riqualificazione ambientale ed infrastrutturale dell'Ambito di Trasformazione località «Fontanelle», che:

- non determina oneri di natura finanziaria a carico di Regione Lombardia;
- verrà definito entro il 31 dicembre 2017;

2. di dare atto che i soggetti interessati al perfezionamento dell'Accordo di Programma sono:

- Regione Lombardia;
- Provincia di Varese;
- Comune di Vedano Olona (VA);
- Comune di Lozza (VA);

3. di trasmettere copia della presente deliberazione al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 6, comma 3, della l.r. 14 marzo 2003, n. 2;

4. di attestare che, contestualmente alla data di adozione della presente deliberazione, si provvede alla pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013;

5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 3, della legge regionale 14 marzo 2003, n. 2.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

Serie Ordinaria n. 43 - Martedì 24 ottobre 2017

D.g.r. 17 ottobre 2017 - n. X/7229

Interventi a favore delle famiglie con adolescenti in difficoltà: determinazioni relative alle attività di inclusione sociale di cui alla d.g.r. n. 3206/2015

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 2 dello «Statuto d'autonomia della Lombardia», approvato con legge regionale statutaria 30 agosto 2008, n. 1;

Richiamata la d.c.r. 9 luglio 2013, n. 78 «Programma regionale di sviluppo della X Legislatura» che:

- valorizza e promuove il valore sociale della famiglia, creando interventi coordinati e di sistema in risposta alle varie e mutevoli esigenze familiari, anche attraverso il sostegno e il finanziamento di iniziative finalizzate e la definizione di misure anche economiche volte a facilitare i percorsi di crescita nel proprio contesto familiare;
- prevede il sostegno della capacità dei territori, all'interno di un'azione integrata tra i diversi livelli istituzionali e le rappresentanze delle comunità, in un contesto di efficace collaborazione con gli enti locali;
- prevede il riordino del welfare regionale in una logica evolutiva e di sistematizzazione delle politiche, in particolare armonizzando per quando attiene i processi di inclusione sociale, il nuovo sistema dei bisogni con la programmazione e l'organizzazione di risposte appropriate, anche sotto il profilo del riorientamento;

Vista la d.g.r. n. 3206 del 26 febbraio 2015 «Programmazione dei percorsi di inclusione sociale a favore di famiglie con adolescenti in difficoltà, nonché di giovani e persone con problemi di abuso a grave rischio di marginalità» con la quale sono stati approvati, tra l'altro, gli elementi essenziali che hanno caratterizzato gli interventi a favore di famiglie con adolescenti a rischio di esclusione sociale;

Richiamati i decreti:

- n. 7060 del 28 agosto 2015 con il quale è stato approvato l'«Avviso pubblico per interventi psico-socio-educativi a famiglie con adolescenti in difficoltà per favorire processi di inclusione sociale e di contrasto alla povertà» in conformità alla d.g.r. 3206/2015;
- n. 6565 del 3 agosto 2015 con il quale è stata approvata la metodologia per la definizione dei costi standard relativi agli interventi di cui al d.d.g. n. 7060/2015;
- n. 1213 del 23 febbraio 2016 con il quale sono state approvate, tra l'altro, le indicazioni operative per la gestione e per la rendicontazione dei voucher;

Considerato che:

- dall'attuazione dell'Avviso di cui al d.d.g. n. 7060/2015 e dalla rendicontazione delle attività svolte da parte delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS) è stata stimata una spesa complessiva di € 1.400.000,00 per interventi già conclusi;
- la copertura di tali interventi era stata inizialmente prevista sul Fondo Sociale Europeo - POR FSE 2014/2020;

Preso atto che la metodologia adottata per la definizione dei costi standard è stata definita mediante l'impiego di dati provenienti da sperimentazioni di breve durata e non prodotta a seguito dell'utilizzo di una base dati strutturata da almeno tre anni come previsto negli atti attuativi dei Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1304/2013 relativi all'utilizzo dei Fondi comunitari;

Ritenuto opportuno quindi ricondurre alle modalità ordinarie di assegnazione dei finanziamenti per la copertura degli interventi citati e già conclusi, mediante il ricorso a risorse del bilancio regionale;

Considerato che le risorse per sostenere tali interventi a carattere psico-socio-educativo indirizzati verso percorsi inclusivi a favore di giovani e persone, per un importo complessivo di € 1.400.000,00 trovano idonea copertura sul Fondo Regionale «Missione 12. Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia – 2 Programma 10. Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia», a valere sul capitolo 12.05.104.7799 – bilancio 2017 - che presenta la necessaria disponibilità;

Dato atto che con successivi provvedimenti la competente Direzione Generale Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale darà attuazione al presente provvedimento;

Rilevato che il presente intervento non ha rilevanza ai fini dell'applicazione della normativa sugli Aiuti di Stato in quanto i

beneficiari finali sono persone fisiche e gli intermediari sono soggetti pubblici (Agenzie di Tutela della Salute);

Visti gli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013, che demandano alla struttura competente gli adempimenti previsti in materia di trasparenza e pubblicità;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e i provvedimenti organizzativi della Giunta regionale;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Regione Lombardia www.regione.lombardia.it;

Vagliate e fatte proprie le suddette motivazioni;

ALL'UNANIMITÀ dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per quanto in premessa esplicitato:

1. di stabilire che il finanziamento degli interventi di cui alla d.g.r. n. 3206/2015 - e dei successivi decreti attuativi - in favore di famiglie con adolescenti a rischio di esclusione sociale, sarà garantito mediante le risorse regionali di cui al capitolo 12.05.104.7799 che presenta la necessaria disponibilità sul bilancio 2017, per un importo pari ad € 1.400.000,00;

2. di dare atto che con successivi provvedimenti la competente Direzione Generale Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale darà attuazione al presente provvedimento;

3. di demandare alla Struttura competente gli adempimenti previsti in materia di trasparenza e pubblicità di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Regione Lombardia www.regione.lombardia.it.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

D.g.r. 17 ottobre 2017 - n. X/7230

Reddito di autonomia: interventi a favore delle famiglie vulnerabili - Proroga Bonus Famiglia di cui alla d.g.r. n. 6711/2017

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- l'art. 2, comma 4, lett. b) dello Statuto d'autonomia della Regione Lombardia in base al quale la Regione tutela la famiglia, come riconosciuta dalla Costituzione, con adeguate politiche sociali, economiche e fiscali, avendo particolare riguardo, tra l'altro, ai figli ed alla loro funzione educativa;
- la l.r. 6 dicembre 1999, n. 23 «Politiche regionali per la famiglia»;
- la l.r. 14 dicembre 2014, n. 34 «Politiche regionali per i minori»;
- la l.r. 12 marzo 2008 n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale» ed in particolare l'articolo 11 che prevede che Regione Lombardia possa promuovere e sostenere unità di offerta innovative che comprendono altresì interventi di sostegno economico alle persone;

Richiamata la d.c.r. 9 luglio 2013, n. 78 «Programma regionale di sviluppo della X Legislatura» che valorizza e promuove il valore sociale della famiglia, creando interventi coordinati e di sistema in risposta alle varie e mutevoli esigenze familiari, anche attraverso il sostegno e il finanziamento di iniziative finalizzate e la definizione di misure anche economiche volte a facilitare i percorsi di crescita nel proprio contesto familiare;

Richiamate le dd.g.r. n. 4155/2015, n. 4152/2015, n. 5060/2016 che hanno inizialmente introdotto in via sperimentale misure a sostegno delle famiglie vulnerabili e successivamente definito i presupposti teorici e le direttrici evolutive del modello regionale di welfare, mediante l'attivazione di misure rientranti nel «Reddito di Autonomia»;

Viste le dd.g.r.:

- n. 5095 del 29 aprile 2016 «Determinazioni conseguenti all'adozione della d.g.r. 5060/2016: approvazione della misura sperimentale «Bonus Famiglia» a favore di famiglie vulnerabili in cui la donna sia in stato di gravidanza o in caso di adozione»;
- n. 5968 del 12 dicembre 2016 «Ulteriori determinazioni in ordine alla misura Bonus Famiglia del Reddito di Autonomia» che ha disposto il proseguimento della misura sino alla data del 30 aprile 2017;
- n. 6711 del 14 giugno 2017 «Determinazioni in ordine alla misura Bonus famiglia del Reddito di Autonomia – anno 2017» che ha confermato la misura del Bonus Famiglia a favore di famiglie vulnerabili per il periodo compreso tra il 1 maggio 2017 ed il 31 ottobre 2017;

Considerato che il Bonus Famiglia è un supporto destinato alla famiglie vulnerabili con presenza di donne in gravidanza e famiglie adottive, realizzato mediante un sostegno economico ed un percorso di accompagnamento definito nel patto di corresponsabilità presente all'interno del progetto personalizzato;

Rilevato che a partire dall'avvio della misura in data 1 giugno 2016 fino ad oggi sono state finanziate oltre 11.000 domande, riconoscendo un contributo economico fino ad un massimo di € 1.800,00 e definendo un progetto personalizzato mediante la rete dei consultori, in raccordo con gli altri servizi territoriali operanti nell'ambito della tutela della famiglia;

Ritenuto, pertanto, opportuno prorogare al 30 giugno 2018 la misura «Bonus Famiglia» al fine di garantire alle famiglie lombarde che vivono una condizione di vulnerabilità un supporto mirato alla gestazione o all'adozione, mediante le modalità stabilite con la d.g.r. 6711/2017 ed il decreto di attuazione n. 7480 del 22 giugno 2017;

Preso atto che le risorse per sostenere la misura «Bonus Famiglia» sino ad esaurimento delle stesse, sono pari a € 10.800.000,00, ai sensi della d.g.r. n. 6711/2017 di cui:

- € 2.300.000,00 di economie già assegnate alle ATS ai sensi della d.g.r. n. 5968/2016 e del decreto n. 13445 del 16 dicembre 2016;
- € 8.500.000,00 a valere sul capitolo 12.05.104.7799 del bilancio 2017 e già assegnate alle ATS ai sensi del decreto n. 9196/2017;

Dato atto che con successivi provvedimenti la competente Direzione Generale Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale darà attuazione al presente provvedimento;

Rilevato che la presente misura non ha rilevanza ai fini dell'applicazione della normativa sugli Aiuti di Stato in quanto i beneficiari finali sono persone fisiche e gli intermediari sono soggetti pubblici (Agenzie di Tutela della Salute);

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e i provvedimenti organizzativi della Giunta Regionale;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Regione Lombardia www.regione.lombardia.it;

Vagliate e fatte proprie le suddette motivazioni;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per quanto in premessa esplicitato:

1. di disporre il proseguimento della misura «Bonus Famiglia», mediante le modalità stabilite con la d.g.r. n. 6711/2017 ed il relativo d.d.s. n. 7480 del 22 giugno 2017, prorogandone la durata dal 1 novembre 2017 al 30 giugno 2018;

2. di prendere atto che le risorse per il finanziamento del «Bonus Famiglia», sino ad esaurimento delle stesse, sono pari a € 10.800.000,00 di cui:

- € 2.300.000,00 di economie già assegnate alle ATS ai sensi della d.g.r. n. 5968/2016 e del d.d.s. n. 13445 del 16 dicembre 2016;
- € 8.500.000,00 a valere sul capitolo 12.05.104.7799 del bilancio 2017 ai sensi della d.g.r. 6711/2017 e già assegnate alle ATS con d.d.s. n. 9196/2017;

3. di dare atto che con successivi provvedimenti la competente Direzione Generale Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale darà attuazione al presente provvedimento;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Regione Lombardia www.regione.lombardia.it.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

Serie Ordinaria n. 43 - Martedì 24 ottobre 2017

D.g.r. 17 ottobre 2017 - n. X/7239
Indirizzi per l'applicazione delle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (MTD-BAT) per la produzione di pannelli a base di legno, adottate ai sensi della direttiva 2010/75/UE, nell'ambito dei procedimenti di riesame delle autorizzazioni integrate ambientali (A.I.A.)

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) con particolare riferimento al Capo I «Disposizioni comuni» ed al Capo II «Disposizioni per le attività elencate nell'allegato I» inerente la disciplina delle attività soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.);
- la Decisione di esecuzione (UE) 2015/2119 della Commissione, del 20 novembre 2015, pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 24 novembre 2015 [C(2015) 8062], che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti la produzione di pannelli a base di legno, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante «Norme in materia ambientale», ed in particolare, la Parte Seconda «Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC) e la Parte Terza, Sezione II «Tutela delle acque dall'inquinamento»;
- Il d.lgs. 4 marzo 2014, n. 46 «Attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)»;

Richiamata la legge regionale 5 gennaio 2000, n.1, come successivamente integrata e modificata, concernente il riordino del sistema delle autonomie in Lombardia, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1988, n.112;

Visti:

- il regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 4 recante «Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26»;
- la d.g.r. 21 giugno 2006, n. 8/2772 avente ad oggetto «Direttiva per l'accertamento dell'inquinamento delle acque di seconda pioggia in attuazione dell'art. 14, c. 2, Reg. n.4/2006»;

Viste altresì:

- la d.g.r. 15 febbraio 2012 - n. 9/3018 recante «Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno» con la quale sono state approvate, in via sperimentale, le linee guida generali per la caratterizzazione delle emissioni odorigene;
- la d.g.r. 19 dicembre 2016, n. 10/6030 recante «Indirizzi in merito agli adempimenti in materia di emissioni in atmosfera ai sensi della Parte Quinta del d.lgs. 152/06 a seguito del cambio di classificazione della formaldeide alla luce dell'entrata in vigore del regolamento CE n. 1272/2008 («CLP») e successive modifiche e integrazioni», con la quale Regione Lombardia, nelle more dell'adeguamento della normativa nazionale, ha fornito indirizzi di carattere tecnico e amministrativo per la gestione dei pertinenti procedimenti autorizzativi prevedendo per le installazioni soggette ad A.I.A. che, come disposto dalla normativa comunitaria (Direttiva 2010/75/UE, Capo II) e nazionale (d.lgs. 152/06, Parte II – Titolo III-bis) di riferimento, le condizioni autorizzative per le emissioni in atmosfera siano definite avendo a riferimento le pertinenti decisioni della Commissione Europea sulle conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili (MTD);

Richiamata la d.g.r. 17 maggio 2004, n. 7/17530 avente ad oggetto «Definizione di prescrizioni tecniche per il contenimento delle emissioni in atmosfera degli impianti del comparto produttivo «pannello truciolare», con la quale è stato approvato l'allegato tecnico di riferimento per il rilascio dell'A.I.A., ai sensi dell'allora vigente direttiva 96/61/CE, in relazione alle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione di pannelli truciolari;

Dato atto che, a seguito della pubblicazione della Decisione di esecuzione della Commissione del 20 novembre 2015 che

stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques - BAT) per la produzione di pannelli a base legno, è stato attivato un tavolo tecnico di confronto con rappresentanti della Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile, delle Autorità Competenti (Province, Città Metropolitana di Milano), di Arpa Lombardia, dell'Associazione di categoria (Federlegno Arreda) e delle aziende del settore produttivo del pannello truciolare per la valutazione delle problematiche tecniche inerenti l'applicazione delle conclusioni sulle BAT medesime e il coordinamento dei connessi procedimenti amministrativi di riesame delle A.I.A.;

Considerato che ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 6, del d.lgs. 152/06, come modificato dall'art. 7, comma 7, del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 46, entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione, l'autorità competente verifica che:

- tutte le condizioni di autorizzazione per l'installazione interessata siano riesaminate e, se necessario, aggiornate per assicurare il rispetto del decreto medesimo, in particolare se applicabile, dell'art. 29-sexies, commi 3, 4 e 4-bis;
- l'installazione sia conforme a tali condizioni di autorizzazione;

Considerato che:

- le Province lombarde e la Città Metropolitana di Milano, secondo quanto stabilito dall'art. 8, comma 2 della L.R. 11 dicembre 2006, n. 24 e s.m.i., recante «Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente», come modificato dall'art. 9 della l.r. 5 agosto 2014, n. 24, a partire dal 1 gennaio 2008, sono l'Autorità Competente al rilascio, al rinnovo e al riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), con esclusione delle autorizzazioni di competenza regionale ai sensi dell'art. 8, comma 2 ter, della l.r. 24/2006 e dell'art. 17, comma 1, della l.r. 26/2003;
- Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 8, comma 2 ter, della l.r. 24/2006, come modificato dall'art. 9, comma 2, lett. b), della l.r. 5 agosto 2014, n. 24, ha provveduto, in qualità di Autorità Competente, al rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.) alle installazioni esistenti qualificate come «non già soggette ad AIA», ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera i-quinquies) del D. Lgs. 152/06, entro il termine del 7 luglio 2015 previsto dall'art. 29, comma 2 del D. Lgs. 46/2014; la competenza di Regione Lombardia, per gli impianti espressamente indicati all'art. 17, comma 1, lett. c quater) della l.r. 26/2003 ed all'art. 8, comma 2 ter della l.r. 24/2006, si è esaurita con il rilascio della prima A.I.A.;
- la Giunta regionale, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della l.r. 24/2006, stabilisce le direttive per l'esercizio uniforme e coordinato delle funzioni conferite, ivi comprese quelle di controllo, nonché per la definizione delle spese istruttorie;

Preso atto che, al fine di dare indicazioni sia alle autorità competenti sia ai gestori delle installazioni A.I.A. in merito all'applicazione delle conclusioni sulle BAT per la produzione di pannelli truciolari e ai connessi procedimenti di riesame delle A.I.A., nell'ambito del summenzionato tavolo è stato elaborato e condiviso il documento «Indirizzi per l'applicazione delle conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili (MTD-BAT) per la produzione di pannelli a base legno» ed il relativo allegato «Prevenzione delle emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee: modello di procedura per l'effettuazione del monitoraggio volto a individuare i punti critici e verificare periodicamente eventuali perdite»;

Rilevata, nell'ambito dei lavori del summenzionato tavolo tecnico, la necessità di provvedere alla revisione delle indicazioni di cui alla sopra richiamata d.g.r. del 17 maggio 2004, n. 17530 in quanto le relative previsioni possono considerarsi superate da quelle stabilite nelle conclusioni sulle BAT di cui alla Decisione (UE) 2015/2119;

Ritenuto condivisibile il contenuto del documento predisposto dal tavolo tecnico di cui sopra e definitivamente validato nella seduta del 1 giugno 2017;

Considerata la necessità di approvare tale documento al fine di fornire ulteriori criteri direttivi necessari alle Province e alla Città Metropolitana di Milano per l'ottimale esercizio delle funzioni trasferite e contestualmente per assicurare il massimo di omogeneità e di coordinamento nella concreta gestione dei processi autorizzativi in materia di A.I.A.;

Ad unanimità dei voti, espressi nelle forme di Legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, l'allegato 1 recante «Indirizzi per l'applicazione delle conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili (MTD-BAT) per la produzione di pannelli a base legno» ed il relativo sub-allegato 1A «Prevenzione delle emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee: modello di procedura per l'effettuazione del monitoraggio volto a individuare i punti critici e verificare periodicamente eventuali perdite»;

2. di sostituire le indicazioni di cui alla d.g.r. 17 maggio 2004, n. 7/17530 avente ad oggetto «Definizione di prescrizioni tecniche per il contenimento delle emissioni in atmosfera degli impianti del comparto produttivo «pannello truciolare»» con quanto alla presente deliberazione;

3. di demandare al competente Dirigente della Direzione Generale «Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile» l'eventuale aggiornamento di contenuti tecnici dell'allegato alla presente deliberazione;

4. di disporre che il presente atto venga trasmesso a tutte le Province e alla Città Metropolitana di Milano e pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

— • —

ALLEGATO 1**Indirizzi per l'applicazione delle conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili (MTD-BAT) per la produzione di pannelli a base legno.****1. Introduzione**

In data 24 novembre 2015, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la decisione¹ di esecuzione (UE) della Commissione, del 20 novembre 2015, che stabilisce le conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili (BAT) per la produzione di pannelli a base di legno.

Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 6, del D.lgs. 152/06 e smi, entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella GUUE della decisione sulle conclusioni sulle MTD/BAT riferite all'attività principale di un'installazione, l'autorità competente verifica che tutte le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) dell'installazione interessata siano riesaminate, e se necessario, aggiornate, per assicurare il rispetto del decreto legislativo medesimo con particolare riferimento ai valori limite di emissione.

I procedimenti di riesame dell'A.I.A., ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, lettera a), del D.lgs. 152/06, per l'applicazione delle conclusioni sulle BAT per la produzione di pannelli a base legno riguardano 6 installazioni lombarde, che effettuano la produzione di pannello truciolare, localizzate nei territori delle Province di Pavia e di Mantova.

Regione Lombardia, nell'ambito delle attività di coordinamento in materia di A.I.A. previste dalla L.R. 24/2006, ha attivato un tavolo tecnico di confronto con le autorità competenti, ARPA Lombardia, l'associazione di categoria (Federlegno) e i Gestori delle aziende interessate per valutare eventuali problematiche applicative, a carattere tecnico ed amministrativo, delle conclusioni sulle BAT in argomento e definire, qualora necessarie, indicazioni condivise per la gestione dei procedimenti di riesame delle A.I.A. in essere.

Sulla base degli approfondimenti svolti nell'ambito del suddetto tavolo, sono stati elaborati gli indirizzi riportati nel presente documento.

In ogni caso, sono fatte salve le specifiche valutazioni tecniche dell'autorità competente in considerazione delle peculiarità dell'installazione oggetto di riesame dell'AIA e del contesto ambientale in cui la stessa viene esercita.

Si precisa infine che, relativamente agli aspetti non contemplati nel presente documento, si rimanda a quanto previsto nel succitato documento comunitario.

¹ *Decisione di esecuzione (UE) 2015/2119 della Commissione del 20 novembre 2015, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti la produzione di pannelli a base di legno, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2015) 8062]*

2. Ambito di applicazione della decisione di esecuzione (UE) 2015/2119

In considerazione delle peculiarità impiantistiche delle installazioni di produzione di pannelli truciolari operanti sul territorio lombardo, è stata rilevata la necessità di chiarimenti sull'esclusione dall'ambito di applicazione delle conclusioni sulle BAT in argomento degli impianti di combustione (compresi i motori) in situ che non generano gas caldi per gli essiccatoi diretti.

Al riguardo sono stati svolti degli approfondimenti sulla base dei contenuti della versione definitiva del BRef for the Production of Wood-based Panels (WBP Bref - 2016).

Dalla lettura del paragrafo SCOPE del WBP Bref [2016] – pagina xiii, si evince che gli impianti di combustione i cui gas caldi non sono utilizzati negli essiccatoi diretti sono esclusi in quanto considerati non integrati nel processo di produzione del pannello; ne consegue che, in generale, le conclusioni sulle BAT in questione non riguardano gli impianti di combustione per la produzione di vapore utilizzato negli essiccatoi indiretti, per la produzione di energia elettrica o per il riscaldamento dell'olio diatermico per il funzionamento delle presse.

Nel paragrafo 3 *Current consumption and emission levels* del WBP Bref [2016] sono riportate le informazioni sui consumi (idrici ed energetici) e sui livelli emissivi delle installazioni che effettuano la produzione di pannelli a base legno rientranti nell'ambito di applicazione del BREF medesimo; tali informazioni sono state ricavate sulla base di dati sito-specifici forniti dai Gestori di installazioni operanti in 15 Stati Membri.

Dalla lettura di detto paragrafo si evince che:

- in generale, i livelli emissivi delle installazioni sono stati raffrontati e valutati ai fini della definizione di livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AELs) in funzione della tipologia di produzione di pannello effettuata (PB – pannello truciolare, MDF – pannello di fibra, OSB – pannello di lamelle orientate);
- per quanto concerne la valutazione delle emissioni gassose delle linee di essiccazione per la produzione di pannelli truciolari:
 - i livelli emissivi di polveri provenienti da essiccatoi diretti e indiretti sono stati valutati separatamente ed è stato sottolineato come, per gli essiccatoi diretti, il contenuto di polveri nei gas caldi provenienti dall'impianto di combustione e utilizzati nell'essiccatoio contribuiscano al livello totale di polveri nell'emissione dell'essiccatoio medesimo; tale contributo dipende dal tipo di combustibile utilizzato, dalla tecnologia di combustione e dalla tecnica di abbattimento applicata (eventuale) prima dell'immissione del gas caldo di combustione nell'essiccatoio diretto [3.2.1.1 – Dust in dryer emissions - Contribution of dust from the hot gases used for direct drying];
 - i livelli emissivi di formaldeide e composti organici sono stati comparati e valutati indipendentemente dal fatto che derivassero da essiccatoi diretti o indiretti. Inoltre, è stato riportato che le emissioni di tali inquinanti dalla fase di essiccazione possono essere maggiori a seconda della materia prima legnosa utilizzata [3.2.1.2 Formaldehyde in dryer emissions; 3.2.1.3 Organic Compounds in dryer emissions];
- relativamente al contributo emissivo dei gas di combustione utilizzati negli essiccatoi diretti rispetto all'emissione in uscita dall'essiccatoio medesimo:

- il contenuto di TOC che deriva dai gas caldi è considerato trascurabile rispetto a quello derivante dalla materia prima legnosa. Come per gli NOx, SOx, CO e le polveri è importante garantire un'adeguata efficienza del processo di combustione al fine di contenere la quantità di TOC emessa [3.2.4 *Emissions from combustion plants*];
- i gas di combustione utilizzati negli essiccatoi diretti incidono sul livello di NOx nell'emissione in uscita dall'essiccatoio; in particolare tale contributo dipende dal tipo di combustibile utilizzato nell'impianto di combustione [3.2.1.5 – *emissions of NOx and SOx to air from directly heated dryers*].

Conformemente con le valutazioni sopra richiamate, i BAT AELs per le emissioni provenienti dall'essiccatoio e dal trattamento delle emissioni combinate "essiccatoio e presse" di cui alla BAT 17 della Decisione (UE) 2015/2119, sono stati differenziati in funzione del tipo di pannello prodotto e solo per le polveri anche in funzione del tipo di essiccatoio utilizzato (diretto o indiretto). Inoltre, per il parametro polveri non sono state stabilite differenziazioni o limiti all'applicabilità dei BAT-AELs in funzione del combustibile o della materia prima utilizzati.

Ciò premesso, si rileva che presso alcune installazioni lombarde sono presenti le cosiddette "emissioni centralizzate" attraverso cui sono emessi in atmosfera gli effluenti gassosi in uscita dal sistema di abbattimento finale che tratta le *emissioni combinate* provenienti sia da essiccatoi (diretti e indiretti) e presse sia da caldaie per il riscaldamento dell'olio diatermico e/o da impianti di produzione energia alimentati a scarti di legno i cui gas caldi non sono utilizzati negli essiccatoi.

Considerato che dalla disamina degli allegati tecnici delle AIA vigenti risulta quanto segue:

- le caldaie per il riscaldamento dell'olio diatermico e gli impianti di produzione energia, i cui gas caldi non sono utilizzati negli essiccatoi, sono alimentati con combustibili analoghi o uguali a quelli utilizzati negli impianti di combustione a servizio degli essiccatoi (scarti di legno e/o polverino di legno) ed il relativo contributo emissivo risulta compreso tra il 10% ed il 20% della portata complessivamente trattata nel sistema di trattamento finale prima dell'emissione in atmosfera;
- gli effluenti gassosi in uscita dai suddetti impianti di combustione sono soggetti a specifico trattamento prima della commistione con gli altri flussi per l'invio al trattamento finale, nonché al controllo in continuo dei principali parametri di processo ed emissivi al fine di monitorare l'ottimale conduzione e gestione degli impianti stessi;

si ritiene che alle sopra citate «emissioni centralizzate» possano essere applicate le pertinenti conclusioni sulle BAT riportate nella Decisione (UE) 2015/2119 come meglio specificato nel successivo paragrafo "4.2 Indicazioni per l'applicazione delle BAT 17 e 18 sulle emissioni in atmosfera provenienti dagli essiccatoi".

Infine si rammenta che rientrano nell'ambito di applicazione del BRef WBP e delle relative conclusioni sulle BAT gli essiccatoi indiretti, ovvero le emissioni gassose provenienti dalla fase di essiccazione svolta in essiccatoio indiretto dove l'essiccazione del materiale avviene esclusivamente per radiazione e conduzione termica.

3. Conclusioni sulle BAT per il monitoraggio e la riduzione degli inquinanti nelle emissioni in acqua.

Nell'ambito del tavolo regionale di confronto con le AACC, ARPA Lombardia, Federlegno Arredo e Aziende del comparto produttivo in questione è emersa la necessità di definire degli indirizzi per una omogenea applicazione alle realtà impiantistiche lombarde delle BAT inerenti il monitoraggio e la riduzione degli inquinanti nelle emissioni in acqua; in particolare, è stata rilevata l'esigenza di indicazioni operative per l'applicazione del monitoraggio e la verifica di valori limite conformi alle pertinenti conclusioni sulle BAT e relativi BAT-AELs per lo scarico diretto delle «acque di dilavamento superficiale» verso un corpo idrico recettore.

Per inquadrare compiutamente le questioni emerse in merito all'applicazione delle BAT generali e specifiche sulle emissioni in acqua si richiamano i vari passaggi della Decisione 2015/2119 ritenuti allo scopo rilevanti.

Le definizioni di "acqua di processo" e "acque di dilavamento superficiale" di seguito richiamate rappresentano il primo passo per stabilire a quali tipologie di scarico le successive pertinenti BAT si applicano:

"Acqua di processo: Acque reflue da processi e attività che avvengono all'interno dell'impianto di produzione, escluse le acque di dilavamento superficiale

Acque di dilavamento superficiale: Acque meteoriche di dilavamento e drenaggio, raccolte sul piazzale di deposito del legname, comprese le zone esterne di lavorazione"

Dalla disamina degli allegati tecnici delle A.I.A. delle sei installazioni lombarde si ricava che, allo stato attuale:

- 3 installazioni recapitano «acque di processo» in Corpo Idrico Superficiale (CIS). In due casi si tratta di scarichi di acque di raffreddamento; in un caso allo scarico di acque di raffreddamento si aggiunge uno scarico parziale derivante dal sistema di trattamento ad umido degli effluenti gassosi di un impianto di combustione per la produzione di energia;
- 2 installazioni recapitano «acque di dilavamento superficiale» in CIS; in un caso si tratta di acque meteoriche di prima e seconda pioggia decadenti dalle aree adibite allo stoccaggio del legname in ingresso, nell'altro caso di acque meteoriche di seconda pioggia decadenti dalle medesime aree;
- presso 3 installazioni, le «acque di dilavamento superficiale» sono riutilizzate nella fase di lavaggio del legname in ingresso e non sono presenti scarichi di dette acque.

Per le definizioni di acque meteoriche di prima e seconda pioggia si rimanda al Regolamento Regionale 24.03.2006, n. 4 "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26" alle cui disposizioni, come meglio richiamato di seguito, le installazioni lombarde che effettuano produzione di pannello truciolare a partire da rifiuti di legno sono soggette.

Per quanto concerne i livelli di emissione associati alle BAT nel paragrafo "Considerazioni generali – Livelli di emissione associati alle MTD (BAT-AEL) per le emissioni nell'acqua." della Decisione UE 2015/2119 è riportato quanto segue:

"I livelli di emissione relativi alle emissioni nell'acqua riportati nelle presenti conclusioni sulle BAT fanno riferimento a valori di concentrazione (massa delle sostanze emesse per volume d'acqua) espressi in mg/l.

I BAT AEL fanno riferimento alla media dei campioni ottenuta durante l'anno, ossia la media ponderata in base al flusso di tutti i campioni composti su 24 ore proporzionali al flusso, raccolti in un anno con la frequenza minima prevista per il parametro pertinente e in condizioni operative normali.

La formula per calcolare la media ponderata in base al flusso di tutti i campioni composti proporzionali al flusso su 24 ore è:

$$c_w = \frac{\sum_{i=1}^n c_i q_i}{\sum_{i=1}^n q_i}$$

dove:

c_w =concentrazione media del parametro ponderata per il flusso;

n =numero di misurazioni;

c_i =concentrazione media del parametro nel periodo i^n ;

q_i =flusso medio nel periodo i^n .

Si può usare il campionamento proporzionale al tempo a condizione di poter dimostrare una sufficiente stabilità del flusso.

Tutti i BAT-AEL per le emissioni nell'acqua si applicano al punto in cui l'emissione fuoriesce dall'installazione."

Quanto riportato nel paragrafo sopra richiamato si applica, in generale, ai BAT-AELs per le emissioni in acqua che, come indicato in seguito, sono stati definiti per gli scarichi diretti verso un corpo idrico recettore delle acque di dilavamento superficiale (BAT 25, tabella 6) e delle acque di processo provenienti dalla produzione di fibra di legno (BAT 27, Tabella 7).

Relativamente al Monitoraggio delle emissioni in acqua la BAT di riferimento è la numero 14 di seguito citata:

1.1.8. Monitoraggio - BAT 14. La BAT consiste nel monitorare **le emissioni** atmosferiche e **nell'acqua** e nel monitorare i gas di scarico dei processi conformemente alle norme EN almeno con la frequenza indicata sotto. Qualora non siano disponibili norme EN, la BAT consiste nell'applicare le norme ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente. (...)

Monitoraggio delle emissioni in acqua provenienti dalla produzione di fibre di legno

Parametro	Norma/e	Frequenza minima del monitoraggio	Monitoraggio associato a
TSS	EN 872	Misura periodica almeno settimanale	BAT 27
COD ⁽¹⁾	Nessuna norma EN disponibile		BAT 27
TOC (carbonio organico totale, espresso in C)	EN 1484		
Metalli ⁽²⁾ , se pertinente (per esempio se si usa legno di recupero)	Diverse norme EN disponibili	Misura periodica almeno semestrale	

(1) Per motivi economici e ambientali si registra una tendenza a sostituire il parametro COD con il parametro TOC. È necessario stabilire una correlazione fra i due parametri in base a ciascun sito specifico.

(2) Compresi As, Cr, Cu, Ni, Pb e Zn.

Monitoraggio delle emissioni in acqua provenienti dalle acque di dilavamento superficiale

Parametro	Norma/e	Frequenza minima del monitoraggio	Monitoraggio associato a
TSS	EN 872	Misura periodica almeno trimestrale ⁽¹⁾	BAT 25

(1) Il campionamento proporzionale al flusso può essere sostituito con un'altra procedura di campionamento normalizzata se il flusso è insufficiente per ottenere un campione rappresentativo.

La BAT 14 indica la frequenza minima del monitoraggio di specifici parametri per le emissioni nell'acqua provenienti dalla produzione di fibre di legno e dalle acque di dilavamento superficiale; in particolare, il monitoraggio di cui alla BAT 14 si riferisce alle «acque di processo», così come definite nel paragrafo "Definizioni e sigle", provenienti dalla produzione di fibra di legno.

Attualmente, presso le installazioni lombarde si produce pannello truciolare, attività che non prevede quale fase di processo la produzione di fibre di legno; pertanto, ad oggi, non si riscontrano sul territorio lombardo realtà produttive per le quali risulta applicabile quanto previsto dalla BAT 14 sul monitoraggio delle emissioni in acqua provenienti da produzione di fibre di legno.

Il monitoraggio delle emissioni in acqua provenienti dalle acque di dilavamento superficiale, senza distinzione tra prima e seconda pioggia, né tra scarichi diretti e indiretti, prevede una misura periodica almeno trimestrale.

Per ovviare al problema di dover rispettare la prescrizione di una misura periodica almeno trimestrale nell'eventualità in cui non dovesse verificarsi un evento meteorico per più di tre mesi e garantire nel contempo una frequenza minima di monitoraggio in linea con le pertinenti conclusioni sulle BAT, si fornisce quale indicazione per le AACC quella di prescrivere l'effettuazione di 4 controlli all'anno con frequenza trimestrale, salvo il verificarsi dell'evento meteorico; qualora non si verifichi l'evento meteorico per più di tre mesi, il Gestore provvede effettuando il controllo in occasione del primo evento meteorico che determini l'attivazione dello scarico delle acque di prima pioggia, garantendo in questo modo l'effettuazione di almeno quattro misure periodiche nell'arco dei dodici mesi.

Per quanto concerne le modalità di monitoraggio delle acque meteoriche di dilavamento restano altresì valide le pertinenti disposizioni di cui al già succitato R.R. 4/2006 e alla DGR 21.06.2006, n. 2772 "Direttiva per l'accertamento dell'inquinamento delle acque di seconda pioggia in attuazione dell'art. 14, c. 2, Reg. n. 4/2006"; in particolare:

- il campionamento delle acque meteoriche di prima pioggia viene effettuato durante lo scarico in CIS, scarico che non può avvenire durante le precipitazioni atmosferiche (art. 6, comma 2, del R.R. 4/2006);
- l'accertamento sulle acque di seconda pioggia è di norma eseguito durante l'evento meteorico (DGR 2772/2006).

Il R.R. 4/2006 e la DGR 2772/2006 prevedono, rispettivamente, per le acque di prima pioggia e per le acque di seconda pioggia, che l'accertamento per la verifica dei valori limite sia eseguito di norma su campioni istantanei.

La nota 1 alla tabella "Monitoraggio delle emissioni in acqua provenienti dalle acque di dilavamento superficiale" prevede la possibilità di sostituire il campionamento proporzionale al flusso qualora il flusso sia insufficiente per ottenere un campione rappresentativo.

Considerato che:

- gli scarichi di acque meteoriche sono caratterizzati da discontinuità e variabilità del flusso in funzione di aspetti non prevedibili e controllabili quali intensità e durata dell'evento meteorico con riferimento al quale viene effettuato il campionamento;
- campioni compositi su 24 ore proporzionali al flusso possono essere prelevati in caso di evento meteorico di durata sufficiente, e in presenza in situ di specifica strumentazione (es. misuratore di portata, autocampionatore);
- per le installazioni soggette ad AIA, restano valide le disposizioni normative nazionali e regionali (R.R. 4/2006, DGR 2772/2006) vigenti per gli scarichi di acque meteoriche di prima e seconda pioggia;

si ritiene ragionevole applicare per gli scarichi in argomento la nota 1 alla tabella "Monitoraggio delle emissioni in acqua provenienti dalle acque di dilavamento superficiale" prevedendo la possibilità per i Gestori di effettuare campionamenti istantanei delle acque di dilavamento superficiale e di determinare la portata scaricata durante l'intero evento meteorico (definizione di evento meteorico di cui al RR 4/2006); la portata complessiva potrà essere determinata in maniera diretta, mediante l'installazione di un misuratore di portata, ovvero in modo indiretto (mediante calcolo) tramite l'installazione di adeguate apparecchiature di misura (es. contaore sulle pompe di sollevamento/rilancio, contalibri, ecc.).

Il valore medio annuo verrà calcolato con la seguente formula

$$c_w = \frac{\sum_{i=1}^n c_i q_i}{\sum_{i=1}^n q_i}$$

dove:

c_w =concentrazione media del parametro ponderata per la portata;

n =numero di misurazioni;

c_i =concentrazione rilevata con campionamento istantaneo durante la misurazione i^n ;

q_i =portata complessiva dello scarico durante l'evento meteorico a cui si riferisce la misurazione i^n .

Si precisa che, in caso di scarico in CIS sia delle acque di prima pioggia sia delle acque di seconda pioggia, il campionamento e l'analisi dei due scarichi deve avvenire con riferimento allo stesso evento meteorico.

Inoltre, il risultato del singolo campione dovrà essere confrontato con il valore limite previsto dalla parte terza del D.lgs. 152/2006.

Coerentemente con quanto previsto dalla BAT 2, si sottolinea tuttavia l'opportunità che i Gestori delle installazioni presso cui attualmente non viene effettuato il riutilizzo delle «acque di dilavamento superficiale» eseguano e presentino in sede di riesame un documento tecnico di valutazione della fattibilità di riutilizzo delle acque meteoriche in questione.

Per quanto riguarda le **emissioni in acqua** provenienti **dal processo di produzione** è prevista altresì la **BAT 16**

"La BAT consiste nel monitorare i principali parametri di processo relativi alle emissioni in acqua provenienti dal processo di produzione, compresi la portata, il pH e la temperatura delle acque reflue."

La BAT si riferisce agli scarichi idrici decadenti dalle diverse fasi del processo produttivo; quindi la prima verifica da fare è che tali scarichi siano presenti nell'installazione in argomento.

Da una prima analisi, possibili scarichi di processo potrebbero derivare dalla gestione dei sistemi di abbattimento delle emissioni gassose ad umido e di addolcimento delle acque per i sistemi di produzione di vapore.

L'applicabilità della BAT 16 dovrà essere verificata, ad esempio, per quelle installazioni presso le quali non è previsto il convogliamento delle acque di processo verso vasche di raccolta per il relativo riutilizzo nel processo produttivo (lavaggio del materiale in ingresso).

Sulla base dell'esperienza maturata da ARPA Lombardia nell'attività di controllo effettuata presso tali installazioni, viene rilevato che gli scarichi parziali derivanti dai sistemi di abbattimento ad umido delle emissioni gassose provenienti dagli impianti di combustione alimentati a biomassa trattata sono caratterizzati dalla presenza di metalli ed in particolare mercurio; l'aggiornamento delle prescrizioni relative ai valori limite e monitoraggio di tali scarichi dovrà essere effettuato in sede di riesame tenendo conto dei dati trasmessi dai Gestore su AIDA indipendentemente dalla presenza di BAT AELs per tali parametri.

Per la riduzione del carico inquinante nelle acque reflue sono riportate le BAT di cui al paragrafo **1.3. EMISSIONI NELL'ACQUA** che di seguito si richiamano.

BAT 24. Per ridurre il carico inquinante delle **acque reflue raccolte**, la BAT consiste nell'usare entrambe le tecniche riportate di seguito.

	Tecnica	Applicabilità
a	Raccolta e trattamento distinti delle acque di dilavamento superficiale e delle acque reflue di processo	Negli impianti esistenti l'applicabilità può essere limitata dalla configurazione della rete fognaria esistente
b	Stoccaggio di tutti formati di legno (eccetto tronchi e rifili) ⁽¹⁾ su una superficie pavimentata	Generalmente applicabile

⁽¹⁾ Un pezzo esteriore di legno, con o senza corteccia, proveniente dalle prime fasi del processo di taglio inteso a trasformare il tronco in legname (legno da costruzione).

BAT 25. Per ridurre le emissioni in acqua derivate dalle **acque di dilavamento superficiale**, la BAT consiste nell'usare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica	Applicabilità
a	Separazione meccanica dei materiali grossolani mediante vagli e setacci come trattamento preliminare	Generalmente applicabile
	Separazione olio-acqua ⁽¹⁾	Generalmente applicabile
	Rimozione dei solidi mediante sedimentazione in bacini di contenimento o serbatoi di sedimentazione ⁽¹⁾	Possono esistere limitazioni all'applicabilità della sedimentazione per motivi di spazio

⁽¹⁾ Descrizioni delle tecniche alla sezione 1.4.2.

Tabella 6

Livelli di emissione associati alle BAT dei TSS per lo scarico diretto delle acque di dilavamento superficiale verso un corpo idrico recettore

Parametro	Unità	BAT-AEL (media dei campioni ottenuti in un anno)
TSS	mg/l	10-40

Il monitoraggio associato è contenuto nella BAT 14.

BAT 26. Per prevenire o ridurre la generazione di **acque reflue provenienti dalla produzione di fibra di legno**, la BAT consiste nel massimizzare il riciclaggio dell'acqua di processo.

Descrizione

Riciclaggio dell'acqua di processo generata dal lavaggio dalla cottura e/o dalla raffinazione in circuiti chiusi o aperti dei chips di legno, mediante trattamento dell'acqua a livello di impianto di raffinazione con rimozione meccanica dei solidi, nel modo più adeguato, o per evaporazione.

BAT 27. Per ridurre le emissioni in acqua derivate dal **processo di produzione di fibra di legno**, la BAT consiste nell'usare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica	Applicabilità
a	Separazione meccanica dei materiali grossolani mediante vagli e setacci	Generalmente applicabile
b	Separazione fisico-chimica, per esempio mediante filtri a sabbia, flottazione ad aria disciolta, coagulazione e flocculazione(1)	
c	Trattamento biologico(1)	

(1) Descrizioni delle tecniche alla sezione 1.4.2.

Tabella 7

Livelli di emissione associati alla BAT per lo scarico diretto delle acque di processo provenienti dalla produzione di fibra di legno verso un corpo idrico recettore

Parametro	BAT-AEL (media dei campioni ottenuti in un anno)
	mg/l
TSS	5-35
COD	20-200

Il monitoraggio associato è contenuto nella BAT 14.

BAT 28. Per prevenire o ridurre la produzione di **acque reflue provenienti dai sistemi di abbattimento ad umido delle emissioni in atmosfera** che **necessitano di trattamento prima dello scarico**, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

Tecnica(1)	Applicabilità
Sedimentazione, decantazione, presse a vite e a nastro per rimuovere i solidi raccolti in sistemi di abbattimento a umido	Generalmente applicabile
Flottazione ad aria disciolta. Coagulazione e flocculazione seguite dalla rimozione dei flocculi mediante flottazione in aria disciolta	

(1) Descrizioni delle tecniche alla sezione 1.4.2.

Dalla disamina delle BAT di cui al paragrafo **1.3. EMISSIONI NELL'ACQUA** si evince quanto segue:

- a. La **BAT 24** si applica in generale sia agli scarichi di acque di processo sia agli scarichi delle acque di dilavamento superficiale prevedendo tecniche da applicare per la riduzione del carico inquinante in detti scarichi.

In base al Regolamento Regionale 4/2006, le acque di prima pioggia decadenti dalle superfici scolanti costituenti pertinenza di installazioni in cui sono svolte attività di deposito rifiuti sono soggette alle disposizioni del Regolamento medesimo sulla formazione, convogliamento, separazione, raccolta, **trattamento** e scarico (art. 3, comma 1 lettera b); le acque di prima pioggia decadenti dalle aree di stoccaggio dei rifiuti di legno utilizzati come materia prima per la produzione del pannello truciolare sono quindi soggette a dette disposizioni.

Formazione, convogliamento, separazione, raccolta, **trattamento** e scarico delle acque di seconda pioggia decadenti dalle suddette superfici e per le quali l'AC

accerti l'inquinamento da sostanze asportate o in soluzione derivanti dal percolamento delle acque meteoriche tra le materie prime, prodotti intermedi, rifiuti o quant'altro accatastato o depositato sulle superfici stesse sono soggetti sia al R.R. 4/2006 sia alla DGR 21.06.2006, n. 2772.

In considerazione di quanto sopra richiamato, presso le installazioni lombarde di produzione del pannello truciolare, la BAT 24 dovrebbe risultare applicata per garantire il rispetto dei valori limite di emissione previsti dalla normativa nazionale in funzione del recapito finale.

- b. La **BAT 25** e i **relativi BAT AEL** per il parametro TSS (tabella 6) si applicano agli scarichi delle **acque di dilavamento superficiale in CIS**; si sottolinea che non viene fatta alcuna distinzione tra scarichi di acque di prima pioggia e scarichi di acque di seconda pioggia, come definite dalla pertinente normativa nazionale e regionale, pertanto la BAT 25 e la BAT 14 ad essa associata per il monitoraggio, risultano applicarsi, in generale, agli scarichi di acque meteoriche recapitanti in c.i.s..

Si rileva altresì che per gli scarichi delle acque di dilavamento superficiale in CIS, sono previsti BAT AELs solo per il parametro TSS; nelle AIA delle installazioni lombarde del settore produttivo in questione, attualmente, sono prescritti valori limite anche per altri inquinanti. In sede di riesame per l'applicazione delle Conclusioni sulle BAT, le AACC individueranno gli ulteriori parametri per i quali confermare o aggiornare la prescrizione di valori limite in concentrazione conformi alla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III^A del d.lgs. 152/06 sulla base dei dati sugli autocontrolli inseriti dai Gestori sull'applicativo «AIDA» e degli esiti dei controlli effettuati da ARPA.

Il rispetto dei valori limite deve essere verificato in corrispondenza del pozzetto di campionamento (con scarico attivo) prima dello scarico finale ovvero prima dell'eventuale commistione con altri reflui congiuntamente ai quali vengono scaricate in CIS come prescritto nelle autorizzazioni.

- c. Le **BAT 26 e 27** con relativi BAT-AELs, si applicano alle acque reflue di processo provenienti dalle diverse fasi (lavaggio chips, cottura e/o raffinazione) che caratterizzano la produzione di fibra di legno. Tale produzione attualmente non risulta effettuata presso le installazioni lombarde;
- d. La **BAT 28** si applica alle **acque reflue provenienti dai sistemi di abbattimento ad umido delle emissioni in atmosfera** che necessitano di trattamento prima dello scarico.

L'applicabilità della BAT 28 dovrà essere verificata in particolare per quelle installazioni presso le quali è previsto il recapito di tali reflui in CIS.

4. Conclusioni sulle BAT per il monitoraggio e la riduzione degli inquinanti nelle emissioni convogliate in atmosfera.

4.1 Monitoraggio e applicazione delle BAT e relativi BAT-AELs per il parametro formaldeide nelle emissioni convogliate in atmosfera

Le indicazioni sul metodo di campionamento e sulla frequenza minima di monitoraggio del parametro formaldeide nelle emissioni convogliate in atmosfera provenienti da determinate fasi del processo di produzione del pannello sono riportate nella BAT 14.

Per quanto riguarda il metodo di campionamento, non essendo attualmente disponibile per detto parametro nessuna norma EN, è stata inserita nelle pertinenti tabelle ("Monitoraggio delle emissioni atmosferiche provenienti dall'essiccatoio e del trattamento delle emissioni combinate provenienti dall'essiccatoio e dalla pressa", "Monitoraggio delle emissioni atmosferiche provenienti dalla pressa", "Monitoraggio delle emissioni atmosferiche provenienti dai forni di essiccazione per l'impregnazione della carta") la seguente nota:

"In assenza di norma EN, il metodo privilegiato consiste nel campionamento isocinetico in una soluzione di gorgogliamento mediante sonda e filtro riscaldati e senza lavaggio della sonda, per esempio sulla base del metodo US EPA M316."

In considerazione di quanto sopra richiamato, al fine di garantire uniformità nell'applicazione della BAT in argomento, si ritiene opportuno fornire quale indicazione che in sede di riesame per le emissioni provenienti prevalentemente dalla fase di essiccazione del truciolo (con un elevato tenore di umidità) venga prescritto per il parametro formaldeide un metodo di campionamento isocinetico in soluzione di gorgogliamento mediante sonda e filtro riscaldati.

Per quanto concerne l'individuazione del valore limite per il parametro formaldeide nelle emissioni convogliate in atmosfera si rappresenta quanto segue.

Nella decisione (UE) 2015/2119, sono riportate specifiche BAT in cui sono definite, in funzione della fase produttiva di provenienza dell'emissione gassosa, le tecniche da applicare per la prevenzione e la riduzione della formaldeide e i BAT-AELs di riferimento. Nello specifico:

- la BAT 17 si applica alle emissioni in atmosfera provenienti dall'essiccatoio e dal trattamento delle emissioni combinate provenienti dall'essiccatoio e dalla pressa;
- la BAT 19 si applica alle emissioni in atmosfera provenienti dalle presse;
- la BAT 21 si applica alle emissioni in atmosfera provenienti dai forni di essiccazione della carta impregnata (ove presenti).

Con la D.G.R. 6030 del 19.12.2016, recante «Indirizzi in merito agli adempimenti in materia di "emissioni in atmosfera" ai sensi della Parte Quinta del d.lgs. 152/06 a seguito del cambio di classificazione della formaldeide alla luce dell'entrata in vigore del regolamento CE n. 1272/2008 ("CLP") e successive modifiche e integrazioni», è stata data come indicazione che per le attività soggette ad A.I.A. per le quali sono state emanate le conclusioni sulle BAT di settore vengano prescritti valori limite per la formaldeide conformi ai pertinenti BAT-AELs ivi individuati in base all'applicazione delle migliori tecniche disponibili; nella delibera viene tra l'altro

fatto specifico riferimento alle conclusioni sulle BAT per la produzione del pannello a base di legno.

L'attività di produzione del pannello truciolare grezzo non rientra tra le attività soggette all'articolo 275 del d.lgs. 152/06, pertanto non trovano applicazione le disposizioni previste nell'allegato III, Parte I, paragrafo 2 alla parte V del citato decreto.

Dalla disamina delle A.I.A. vigenti si ricava che i valori limite prescritti per il parametro formaldeide sono i seguenti:

- emissione connessa alla fase di essiccazione del truciolo: 20 mg/Nmc (18% in volume di ossigeno);
- emissioni provenienti dalle presse di formazione del pannello: 5 mg/Nmc;
- emissioni dalla fase di essiccazione della carta impregnata: 5 mg/Nmc.

Nella seguente tabella sono riportati i valori limite attualmente prescritti per fase produttiva e i pertinenti BAT-AELs di riferimento:

Parametro	Fase produttiva	Limite attuale	BAT-AELs	Unità di misura
Formaldeide	Essiccazione / essiccazione + pressa	20	< 5-10 ⁽¹⁾	mg/Nmc
	Pressa	5	2-15	
	Essiccazione carta impregnata	5	< 5-10	

(1) la nota 3 alla tabella 1 della BAT 17 recita "Se si fa uso quasi esclusivo di legno di recupero, l'estremità superiore dell'intervallo può raggiungere i 15 mg/Nmc".

Ciò premesso, si ritiene che le Autorità Competenti (AACC) potranno definire i valore limite per il parametro formaldeide conformemente ai pertinenti BAT-AELs sulla base di valutazioni sito-specifiche, rese evidenti nel provvedimento autorizzativo, che tengano conto, tra l'altro, dei seguenti aspetti:

- peculiarità impiantistiche e produttive dell'installazione oggetto di istruttoria,
- stato di applicazione delle tecniche per la riduzione della formaldeide previste nelle conclusioni sulle BAT e verifica dell'applicabilità di ulteriori tecniche tra quelle ivi previste sulla base di specifica documentazione a tal scopo prodotta dal gestore,
- valutazione di tutti i dati sulle emissioni a disposizione (controlli di ARPA, dati trasmessi sull'applicativo «AIDA»),
- criticità ambientali locali.

4.2 Indicazioni per l'applicazione delle BAT 17 e 18 sulle emissioni in atmosfera provenienti dagli essiccatoi.

Dalla disamina delle AIA vigenti, si ricava che presso le installazioni lombarde in argomento sono presenti le seguenti differenti configurazioni dei sistemi di convogliamento e trattamento delle emissioni in atmosfera:

- a) gli effluenti gassosi provenienti da specifiche fasi di processo (produzione energia, essiccazione diretta, pressatura del pannello) sono convogliati in atmosfera separatamente previo trattamento in sistemi di abbattimento dedicati;
- b) gli effluenti gassosi provenienti dall'essiccatoio (diretto) e dalle presse sono convogliati verso un unico sistema di trattamento degli inquinanti e quindi emessi in atmosfera tramite il medesimo camino;
- c) gli effluenti gassosi provenienti dall'essiccatoio (diretto) e dai generatori di calore per il riscaldamento dell'olio diatermico sono convogliati verso un unico sistema di trattamento degli inquinanti e quindi emessi in atmosfera tramite il medesimo camino; i gas dei generatori di calore sono sottoposti a specifico trattamento prima del parziale utilizzo nell'essiccatoio diretto ovvero della commistione con gli effluenti in uscita dall'essiccatoio medesimo. Le emissioni delle presse sono convogliate separatamente in atmosfera previo specifico trattamento;
- d) sia i flussi provenienti da essiccatoi (diretti e indiretti) e presse sia quelli provenienti da caldaie per il riscaldamento dell'olio diatermico e/o da impianti di produzione di energia (i cui gas non sono utilizzati negli essiccatoi diretti) sono convogliati verso un unico sistema di abbattimento finale degli inquinanti e quindi emessi in atmosfera attraverso un unico camino ("emissioni centralizzate"); l'aeriforme prodotto dalla caldaia per il riscaldamento dell'olio diatermico è sottoposto a specifico trattamento prima della commistione con i flussi gassosi provenienti da essiccatoi e presse.

Ciò premesso, si forniscono le seguenti indicazioni per l'applicazione delle BAT 17 e 18.

La BAT 17 e relativi BAT-AELs si applicano alle emissioni convogliate provenienti dagli essiccatoi, diretti e indiretti, e dai sistemi che trattano unitamente sia le emissioni degli essiccatoi sia le emissioni delle presse.

Considerato che, come tra l'altro già rappresentato al paragrafo 2 del presente documento, il contributo emissivo principale, in termini di portata, proviene dalla fase di essiccazione e che i flussi parziali sono congiunti prima della sezione finale di abbattimento degli inquinanti, si ritiene che la BAT 17 e i BAT-AELs alla medesima associati si applichino anche alle sopra descritte «emissioni centralizzate», considerando come valore di riferimento per l'ossigeno il 18% in volume.

Analogamente, si ritiene che la BAT 18 si applichi sia alle emissioni atmosferiche provenienti dagli essiccatoi diretti sia alle «emissioni centralizzate» verso cui sono convogliate emissioni gassose generate da essiccatoi diretti.

Inoltre, considerato che:

- nelle AIA vigenti, per l'emissione principale connessa alla fase di essiccazione è prescritto il monitoraggio in continuo di parametri quali polveri totali, acido cloridrico (HCl), acido fluoridrico (HF), ossidi di azoto (NOx), biossido di zolfo (SOx), carbonio organico totale (C.O.T., misurato con FID), monossido di carbonio (CO);
- i valori limite per i parametri monitorati in continuo sono espressi in concentrazione (mg/Nmc) e riferiti alla media semi-oraria e giornaliera;

- per i parametri monitorati in discontinuo (es. metalli, gli IPA e le diossine/furani, aldeidi totali espressi come formaldeide), i valori limite, espressi in concentrazione, sono rispettati se i valori medi rilevati durante i relativi periodi di campionamento non superano i pertinenti limiti prescritti. I periodi di campionamento per tali parametri vanno da un minimo di 30 minuti ad un massimo di 8 ore. I valori medi sono calcolati sulla base di tre campionamenti consecutivi e riferiti ciascuno ai rispettivi periodi di campionamento;

si ritiene che nell'ambito dei procedimenti di riesame per l'applicazione delle conclusioni sulle BAT:

- debba essere confermato il monitoraggio in continuo attualmente previsto per l'emissione principale connessa alla fase di essiccazione del truciolo;
- debba essere prescritto il rispetto di valori limite conformi ai BAT-AELs con riferimento alla media giornaliera per i parametri monitorati in continuo e con riferimento ai valori medi rilevati durante i periodi di campionamento per i parametri monitorati in discontinuo.

In analogia a quanto sostenuto per le emissioni in acqua, per i parametri per i quali sono già previsti valori limite alle emissioni in atmosfera nelle AIA in essere e non sono previsti BAT-AELs, le AACC valuteranno se aggiornarne o confermarne la prescrizione sulla base dei dati sugli autocontrolli inseriti dai Gestori su AIDA e degli esiti dei controlli effettuati da ARPA.

4.3 D.G.R. 17530 del 17.05.2004 "Definizioni di prescrizioni tecniche per il contenimento delle emissioni in atmosfera dagli impianti del comparto produttivo "pannello truciolare".

Nelle A.I.A. vigenti delle installazioni in argomento sono riportate prescrizioni per le emissioni in atmosfera definite sulla base dei contenuti della D.G.R. 17530 del 17.05.2004, con la quale era stato approvato l'Allegato tecnico per il comparto produttivo "Pannello truciolare" di riferimento per il rilascio delle A.I.A. ai sensi dell'allora vigente Direttiva 96/61/CE.

Detto allegato tecnico, specifico per il comparto produttivo "Pannello truciolare", fu redatto sulla base di uno studio, condotto tra il 2002 e il 2004 dai competenti uffici regionali in collaborazione con le associazioni di categoria interessate, sulle problematiche ambientali connesse con le emissioni in atmosfera derivanti dai cicli tecnologici produttivi degli insediamenti industriali operanti sul territorio regionale; il documento riporta pertanto prescrizioni e valori limite riferiti alle sole emissioni in atmosfera.

Con il recepimento nell'ordinamento italiano della Direttiva 2010/75/UE è stata introdotta la disposizione secondo cui le condizioni delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.) devono essere stabilite avendo a riferimento le pertinenti Conclusioni sulle MTD/BAT.

Considerato che il processo comunitario che porta all'adozione dei BRef e delle relative conclusioni sulle BAT si basa sullo scambio di informazioni inerenti, in particolare, i livelli emissivi associati alle tecniche applicate e l'individuazione delle migliori tecniche disponibili per la riduzione delle emissioni e dell'impatto sull'ambiente nel suo complesso, si ritiene che le indicazioni riportate nella D.G.R. del 17.05.2004, n. 17530 possano considerarsi sostituite da quelle stabilite nelle

conclusioni sulle BAT di cui alla Decisione (UE) 2015/2119 sulle Conclusioni sulle MTD/BAT per la produzione di pannelli a base legno.

5. Misure per la prevenzione delle emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee

LA BAT 5 della Decisione (UE) 2015/2119 individua le tecniche da applicare per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee, tra cui la seguente:

"V. effettuare ispezioni alla ricerca di perdite su tutte le flange e le valvole delle condutture usate per il trasporto di materiali diversi dall'acqua e dal legno; tenere un registro di tali ispezioni;"

Si ritiene che per l'applicazione della tecnica sopra richiamata, possa essere prescritta l'effettuazione da parte del Gestore di un monitoraggio specifico volto a individuare i punti critici e verificare periodicamente eventuali perdite.

A tal fine si fornisce un modello di procedura (sub-allegato 1A) redatto da ARPA Lombardia sulla base di quanto indicato da ISPRA per le AIA di competenza statale nella "Definizione di modalità per l'attuazione dei piani di monitoraggio e controllo (PMC)" – Seconda emanazione del 01.06.2011 (prot. 18712), scaricabile dal sito WEB di Ispra.

6. Prevenzione e riduzione delle emissioni odorigene.

Relativamente alle emissioni odorigene, nelle conclusioni sulle BAT è prevista al paragrafo «1.1.6. Odori» la specifica BAT di seguito richiamata:

"BAT 9. Per prevenire o, se ciò non è possibile, ridurre gli odori provenienti dall'installazione, la BAT consiste nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente un piano di gestione degli odori, nell'ambito del piano di gestione ambientale (cfr. BAT 1), che include tutti gli elementi riportati di seguito:

- I. un protocollo contenente azioni e scadenze;*
- II. un protocollo per lo svolgimento del monitoraggio degli odori;*
- III. un protocollo di risposta agli eventi odorigeni identificati;*
- IV. un programma di prevenzione e riduzione degli odori inteso a identificarne la o le sorgenti; a misurarne/valutarne l'esposizione; a caratterizzare i contributi delle sorgenti nonché ad applicare misure di prevenzione e/o riduzione.*

Applicabilità

L'applicabilità è ristretta ai casi cui siano prevedibili e/o siano stati segnalati odori molesti in zone residenziali o in altre zone sensibili (per esempio aree adibite al tempo libero)."

Al fine di fornire indicazioni utili in sede di riesame dell'A.I.A. per la verifica dell'applicazione della BAT 9, sulla base delle valutazioni condotte con le AACC e ARPA Lombardia, si rappresenta quanto segue.

La problematica delle molestie olfattive per le installazioni AIA in questione, ad oggi, non risulta essere emersa in maniera particolarmente rilevante; in merito, si ritiene che un'ottimale captazione e aspirazione delle emissioni gassose, in particolare quelle caratterizzate dalla presenza di formaldeide, e l'applicazione di adeguate tecniche di

riduzione degli inquinanti gassosi possano contribuire efficacemente ad evitare che detta problematica si manifesti.

A livello regionale, la tematica "odori" è stata affrontata nell'ambito della DGR 15 febbraio 2012 – n. IX/3018 recante «Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno», con la quale sono state approvate, in via sperimentale, linee guida generali volte a fornire indicazioni per la caratterizzazione delle emissioni odorigene, il loro confinamento, la necessità di prevedere dei sistemi di depurazione e le prestazioni che tali sistemi devono garantire al fine di armonizzare la coesistenza delle attività osmogene con il territorio circostante.

Dette linee guida si applicano a tutte le attività esistenti soggette ad autorizzazione integrata ambientale o ad autorizzazione alla gestione dei rifiuti che, durante il loro esercizio, danno luogo ad emissioni odorigene ovvero in caso di conclamate problematiche olfattive.

Si ritiene che l'approccio alla problematica intrapreso a livello regionale con la DGR 3018/2012 sia in linea con quanto riportato nelle Conclusioni sulle BAT dove l'applicabilità della BAT 9 *"è ristretta ai casi cui siano prevedibili e/o siano stati segnalati odori molesti in zone residenziali o in altre zone sensibili (per esempio aree adibite al tempo libero)."*

Ciò premesso, si fornisce quale indicazione che nell'ambito delle istruttorie sito-specifiche di riesame delle A.I.A. sia valutata la sussistenza delle condizioni di applicabilità della BAT 9 anche sulla base di specifica documentazione all'uopo prodotta dal Gestore, e che, qualora sussistano le condizioni di non applicabilità della specifica BAT, l'AC possa comunque richiedere che nel Sistema di Gestione Ambientale (BAT 1) il Gestore predisponga un programma di prevenzione e riduzione volto ad individuare potenziali sorgenti ed a evidenziare le misure di prevenzione e/o riduzione attuate che contribuiscono ad evitare il presentarsi di tale problematica.

SUB-ALLEGATO 1A**Prevenzione delle emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee: modello di procedura per l'effettuazione del monitoraggio volto a individuare i punti critici e verificare periodicamente eventuali perdite.****Premessa**

Per l'applicazione della BAT 5 della Decisione di Esecuzione (UE) 2015/2119 relativa alla prevenzione delle emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e, in particolare, della tecnica di cui al punto V di seguito richiamata

"effettuare ispezioni alla ricerca di perdite su tutte le flange e le valvole delle condutture usate per il trasporto di materiali diversi dall'acqua e dal legno; tenere un registro di tali ispezioni"

si forniscono le seguenti indicazioni predisposte ARPA Lombardia sulla base di quanto riportato nella nota di ISPRA avente ad oggetto *"Definizione di modalità per l'attuazione dei piani di monitoraggio e controllo (PMC) – SECONDA EMANAZIONE"* (prot. 18712 del 1/6/2011).

Quanto riportato di seguito è da intendersi pertanto come la metodologia proposta per l'applicazione della tecnica descritta al punto V della BAT 5, la quale consiste, in pratica, nell'attuazione di un programma per l'individuazione, la quantificazione e la riparazione di perdite nella gestione dell'impianto da predisporre secondo la logica del metodo SMART LDAR (leak detection and repair).

LDAR (Leak Detection And Repair)

Come riportato nella nota ISPRA sopra citata, alla lettera H), *"il programma LDAR rappresenta un insieme di pratiche esecutive che richiedono agli operatori d'impianto di eseguire ispezioni per la verifica di perdite su apparecchiature e componenti, selezionati in base ai fluidi che li attraversano (pompe, valvole, connettori, accoppiamenti flangiati, sfiati ecc.. che saranno tutti chiamati nel seguito per semplicità apparecchiatura). La metodologia d'ispezione correttamente impiegata prevede l'utilizzo di uno strumento che rispetti le specifiche tecniche individuate nell'US EPA Method 21. La procedura richiede il monitoraggio periodico delle apparecchiature... (omissis) ... Una perdita, in genere, è definita come un rilascio di 10.000 ppmv di COV (espressi come metano) o 1.000 ppmv di inquinanti volatili pericolosi (HAP) misurati con il metodo 21. In caso di individuazione di una perdita sull'apparecchiatura, la stessa apparecchiatura deve essere oggetto di un intervento manutentivo in tempi definiti." ... (omissis) ... Con il programma LDAR in uso, infatti, il numero di sorgenti emettitrici è destinato a diminuire progressivamente in ragione dell'individuazione delle perdite e dei successivi interventi manutentivi. Più recentemente, si sono affermate procedure alternative a quelle previste con il metodo 21, quali quelle basate sull'utilizzo di dispositivi ottici per l'individuazione delle perdite (SMART LDAR). I sistemi ottici consentono l'individuazione delle perdite con la stessa efficacia del metodo 21 ... (omissis) ... Ai fini della rilevazione e della riparazione delle perdite, è data facoltà al Gestore di seguire il metodo SMART LDAR." ... (omissis) ...*

Quanto sopra richiamato è poi integrato con quanto riportato al paragrafo I) della medesima nota di ISPRA:

"... (omissis) ... Al fine di contenere le emissioni fuggitive, il Gestore deve stabilire un programma di manutenzione periodica finalizzata all'individuazione e riparazione di perdite, rispondente ai seguenti requisiti minimi:

1. individuazione, quantificazione e caratterizzazione delle sorgenti (numero e tipo di valvole, pompe, flange, lunghezza tubazioni tra le giunzioni, ecc);
2. individuazione dei fluidi potenzialmente fonte di perdite (...) e per ogni componente (...) indicazione del fluido che li attraversa;
3. individuazione delle perdite mediante controllo, almeno sensoriale, dell'operatore incaricato (visivo/uditivo/olfattivo) con frequenza settimanale o più restrittivo e con l'ausilio di strumentazione se previsto dal programma di manutenzione del Gestore; utilizzo con frequenza mensile di dispositivi di rilevazione delle perdite quali schiume, cercafughe, misuratori di perdite in aria, rilevatori acustici, misuratori di differenze di pressione per tratte di tubazioni, fialette colorimetriche, misuratori di VOC portatili (FID, fotoionizzatore, NDIR....) etc.;
4. definizione di una scala di priorità di interventi sulla base dell'entità e tipologia della perdita individuata;
5. riparazione della perdita secondo le tempistiche definite dal gestore nel punto 4;
6. implementazione e adozione di un programma di manutenzione programmata finalizzato alla prevenzione di eventuali perdite;
7. registrazione di tutte le azioni di rilevamento delle perdite e delle attività di manutenzione.

... (omissis) ...

Indicazioni per l'applicazione della tecnica V di cui alla BAT 5 della Decisione di Esecuzione (UE) 2015/2119.

Per quanto sopra richiamato, si ritiene che il Gestore, per l'applicazione della tecnica V di cui alla BAT 5 della Decisione di Esecuzione (UE) 2015/2119, possa attuare un programma di ispezioni definito secondo la medesima logica del metodo SMART LDAR ovvero articolato come di seguito indicato:

- a) individuazione dei fluidi potenzialmente fonte di perdite e per ogni componente indicazione del fluido che li attraversa (ad eccezione di acqua e legno); essendo tale BAT finalizzata alla prevenzione di emissioni al suolo e nelle acque sotterranee si propone di prevedere il monitoraggio di tutti i fluidi identificati come sostanze pericolose ai sensi della normativa vigente in materia;
- b) individuazione, quantificazione e caratterizzazione delle potenziali sorgenti (numero e tipo di valvole, pompe, flange, lunghezza tubazioni tra le giunzioni, ecc);
- c) definizione del programma di verifica per le singole fonti individuate come sopra riportate;
- d) individuazione delle perdite mediante controllo, almeno sensoriale, dell'operatore incaricato (visivo/uditivo/olfattivo) con frequenza settimanale/mensile individuata nel programma di cui al punto c);
- e) riparazione della perdita secondo le tempistiche definite dal gestore;
- f) implementazione e adozione di un programma di manutenzione programmata finalizzato alla prevenzione di eventuali perdite;
- g) registrazione di tutte le azioni di rilevamento delle perdite e delle attività di manutenzione.

D.g.r. 17 ottobre 2017 - n. X/7247

Schema di convenzione tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Regione Lombardia per la regolazione dei rispettivi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro nel territorio della regione

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la l.r. 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia» che all'art. 4 attribuisce alle Province in via esclusiva le funzioni amministrative connesse alle politiche del lavoro e all'art. 12 definisce l'istituto dell'accreditamento degli operatori pubblici e privati e la partecipazione alla gestione delle politiche attive da parte degli operatori, pubblici e privati, accreditati;
- la legge 56/2014 recante «Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni» che identifica le funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane e dispone l'attribuzione delle funzioni e dei compiti in materia di servizi per l'impiego da parte di Stato e Regioni, secondo le rispettive competenze;
- la legge 183/2014 recante «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, vita e di lavoro» che prevede tra l'altro l'istituzione dell'Agenzia Nazionale per l'occupazione (ANPAL) e il mantenimento in capo alle Regioni e Province autonome delle competenze in materia di programmazione delle politiche attive del lavoro;
- il d.l. 78/2015 art. 15 convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2015 n. 125 che prevede:
 - un piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego ai fini dell'erogazione delle politiche attive, mediante l'utilizzo coordinato dei fondi nazionali, regionali e dei Programmi operativi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo;
 - la stipula di una convenzione con ogni Regione per l'assegnazione da parte del Ministero della quota annua di risorse relative agli oneri di funzionamento dei servizi per l'impiego;
- l'Accordo Quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di politiche attive siglato dalla Conferenza permanente Stato-Regioni del 30 luglio 2015, che prevede, per assicurare la continuità di funzionamento dei centri per l'impiego, che «Il Governo e le Regioni si impegnano a reperire le risorse per i costi del personale a tempo indeterminato, nella proporzione di 2/3 a carico del Governo e di 1/3 a carico delle Regioni»;
- la Convenzione tra il Ministero e la Regione Lombardia, sottoscritta in data 2 dicembre 2015 e relativa alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro, per il biennio 2015-2016;
- il d.lgs 150/2015 «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive» che dispone all'art. 11 comma 4 che in via transitoria le convenzioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con le Regioni per la gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive possano prevedere che i compiti e le funzioni e gli obblighi in materia di politiche attive del lavoro siano attribuiti anche a soggetti accreditati;
- il Programma Operativo Regionale Ob. «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» FSE 2014-2020, Regione Lombardia, approvato con Decisione della Commissione C(2014) 10098 del 17 dicembre 2014;

Viste altresì le leggi regionali 19/2015 e 32/2015 in attuazione della L. 56/2014 che confermano agli enti di area vasta le funzioni già esercitate dalle Province tra le quali quelle connesse alle politiche del lavoro;

Visto:

- l'Accordo Quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di politiche attive siglato dalla Conferenza permanente Stato-Regioni del 30 luglio 2015, che prevede, per assicurare la continuità di funzionamento dei centri per l'impiego, che «Il Governo e le Regioni si impegnano a reperire le risorse per i costi del personale a tempo indeterminato, nella proporzione di 2/3 a carico del Governo e di 1/3 a carico delle Regioni»;

- la Convenzione tra il Ministero e la Regione Lombardia, sottoscritta in data 2 dicembre 2015 e relativa alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro, per il biennio 2015-2016;
- il rinnovo dell'Accordo l'Accordo Quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di politiche attive per il lavoro 2017, siglato nella Conferenza permanente Stato-Regioni del 22 dicembre 2016, che concordano, anche per l'annualità 2017, in continuità con quanto stabilito per le annualità 2015-2016, che «Il Governo e le Regioni si impegnano a reperire le risorse per i costi del personale a tempo indeterminato e per gli oneri di funzionamento, nella proporzione di 2/3 a carico del Governo e di 1/3 a carico delle Regioni» confermando la ripartizione già in atto nell'anno 2016;

Considerato che:

- il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato l'importo a valere sulle risorse statali corrispondente ai 2/3 del costo del personale a tempo indeterminato e per gli oneri di funzionamento dei Centri per l'impiego della Lombardia, pari a € 18.501.338,00 per l'anno 2017;
- il corrispondente importo per Regione Lombardia sulla base del citato accordo del 22 dicembre 2016 è pari a € 9.250.669,00 per l'anno 2017;

Ritenuto pertanto di:

- approvare lo schema di convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e la Regione Lombardia di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, per la gestione della fase transitoria ai sensi dell'art. 11 comma 4 del D.Lgs 150/2015, confermando, in coerenza con le ll.rr. 19/2015 e 32/2015, la gestione dei Centri per l'Impiego in capo a Città Metropolitana e enti di area vasta, fermo restando l'impegno finanziario assunto dalla Regione con l'Accordo succitato del 22 dicembre 2016;
- dare atto che le risorse finanziarie necessarie, per l'anno 2017, per sostenere gli oneri di cui all'accordo del 22 dicembre 2016 trovano copertura nel bilancio pluriennale 2017 - 2019 come segue:
 - cap. 15.01.104.11684 per € 4.392.692,00 (bilancio annuale 2017),
 - cap. 15.01.104.11684 per € 3.842.693,00 (bilancio annuale 2018),
 - cap. 15.2.104.8512 per € 1.015.284,00 (bilancio annuale 2017),

Sentite le funzioni regionali coinvolte;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare, per quanto già citato in premessa, lo schema di convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e la Regione Lombardia di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto per la gestione della fase transitoria ai sensi dell'art. 11 comma 4 del d.lgs 150/2015, confermando, in coerenza con le ll.rr. 19/2015 e 32/2015, la gestione dei Centri per l'Impiego in capo a Città Metropolitana e Province, fermo restando l'impegno finanziario assunto dalla Regione con l'Accordo del 22 dicembre 2016;

2. dare atto che le risorse finanziarie necessarie per sostenere gli oneri di cui all'accordo del 22 dicembre 2016, pari a € 9.250.669,00 per l'anno 2017, trovano copertura nel bilancio pluriennale 2017 - 2019 come segue:

- cap. 15.01.104.11684 per € 4.392.692,00 (bilancio annuale 2017),
- cap. 15.01.104.11684 per € 3.842.693,00 (Bilancio annuale 2018),
- cap. 15.2.104.8512 per € 1.015.284,00 (bilancio annuale 2017),

3. di dare mandato all'Assessore regionale all'Istruzione Formazione e Lavoro a sottoscrivere la relativa convenzione, apportandovi le modifiche di carattere non sostanziale che dovessero rendersi necessarie in sede di sottoscrizione;

4. di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito www.regione.lombardia.it;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 23 del d.lgs n. 33/14.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

CONVENZIONE

tra

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

e

LA REGIONE LOMBARDIA*(di seguito, denominate rispettivamente "Ministero" e "Regione/Provincia autonoma", ovvero insieme "Parti")***VISTI**

- il decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, recante *"Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali"*;
- l'accordo quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di politiche attive, siglato nella Conferenza permanente Stato Regioni e Province autonome del 30 luglio 2015;
- il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante *"Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183"*;
- il decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, recante *"Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell'articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183"* che, all'articolo 4, comma 2, prevede che l'importo di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2016;
- la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019"* e, in particolare, lo stato previsionale del Ministero del lavoro e delle politiche del lavoro, tabella 4, missione 26 "Politiche per il lavoro", programma "1.5 Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione (26.10)", che al capitolo 1232 stanZIA 220.000.000 di euro quale "contributo alle regioni per il concorso alle spese di funzionamento dei centri per l'impiego";
- l'accordo quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di politiche attive per il lavoro per il 2017, siglato nella Conferenza permanente Stato Regioni e Province autonome del 22 dicembre 2016;
- la convenzione tra il Ministero e la Regione Lombardia, sottoscritta in data 2 dicembre 2015 e relativa alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro, per il biennio 2015-2016;
- la legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 e la legge regionale 12 ottobre 2015, n. 32 che hanno confermato in capo alle Province e CM le competenze in materia di servizi al lavoro già esercitate in Lombardia ai sensi della legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 e della legge regionale 4 agosto 2003, n. 13

Tutto ciò premesso, le Parti

CONVENGONO:**Articolo 1****Rinnovo della Convenzione 2015-2016**

1. Le Parti regolano i relativi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro, nel territorio della Regione Lombardia in continuità con la Convenzione da Esse sottoscritta in data 2 dicembre 2015 per il biennio 2015-2016, le cui pattuizioni si intendono qui integralmente richiamate e confermate anche per l'anno 2017.

Articolo 2**Modalità di gestione dei servizi per l'impiego**

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che la Regione Lombardia continuerà a gestire l'impiego del personale con le medesime modalità stabilite nella Convenzione per il biennio 2015-2016, garantendo la continuità delle attività connesse con i servizi e le politiche attive del lavoro.
2. In attuazione del presente atto, la Regione potrà sottoscrivere, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'articolo 1, comma 427, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, apposite convenzioni con le città metropolitane e le province per disciplinare i criteri e le modalità di utilizzo del personale impiegato nei servizi per l'impiego, per l'annualità 2017.

Articolo 3**Quadro finanziario**

1. Il Ministero si impegna a partecipare agli oneri di funzionamento, ivi compresi quelli relativi al personale a tempo indeterminato, dei servizi per l'impiego della Regione Lombardia per l'anno 2017, nei limiti di 18.501.338,00 euro annui, calcolati in proporzione al numero effettivo dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato direttamente impiegati in compiti di erogazione di

servizi per l'impiego, di cui all'Accordo quadro del 22 dicembre 2016, richiamato nelle premesse.

2. La Regione Lombardia si impegna a concorrere al sostegno dei costi del personale a tempo indeterminato e agli oneri di funzionamento di cui al precedente comma 1, come previsto dal citato Accordo quadro del 22 dicembre 2016.
3. Con uno o più successivi accordi tra il Ministero e le Regioni e Province autonome interessate, si provvederà a stabilire le modalità di utilizzo delle somme attribuite allo stato previsionale del Ministero dalla legge n. 232 del 2016, come indicate in premessa, e residue rispetto alla destinazione di cui al comma 1, anche prevedendo la destinazione allo sviluppo di sistemi informativi e infrastrutture tecnologiche finalizzate al migliore e più efficiente funzionamento dei servizi per l'impiego.

Articolo 4

Durata

1. La presente convenzione ha validità per l'annualità 2017.
2. La presente convenzione potrà essere integrata, modificata, anche a seguito dell'eventuale approvazione del Piano nazionale di coordinamento previsto dall'articolo 15, comma 1, del decreto legge n. 78 del 2015.

Data,

Regione Lombardia

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Serie Ordinaria n. 43 - Martedì 24 ottobre 2017

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Culture, identità e autonomie

D.d.u.o. 20 ottobre 2017 - n. 12980

Invito agli operatori culturali a trasmettere manifestazioni d'interesse per la partecipazione a programmi europeiLA DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
PROMOZIONE CULTURALE, EVENTI, SPETTACOLO E RISORSE

Viste:

- la l. r. 7 ottobre 2016 n.25 «Politiche regionali in materia culturale – Riordino normativo»;
- la d.g.r. X/6922 del 24 luglio 2017 «Approvazione dello schema di invito alla manifestazione d'interesse per la partecipazione a programmi comunitari in ambito culturale»;

Richiamati:

- il Programma Regionale di Sviluppo della X legislatura, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 9 luglio 2013, n. 78;
- la d.g.r. X/6648 del 19 maggio 2017 «Proposta programma operativo annuale per la cultura, previsto dall'art. 9 della l.r. 25 ottobre 2016, n. 25»;
- la d.c.r. X/1524 del 23 maggio 2017 «Programma triennale per la cultura 2017 – 2019, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 7 ottobre 2016, n. 25 (Politiche regionali in materia culturale – riordino normativo)»;
- la d.g.r. n. X/6323 del 13 marzo 2017 «Strategia regionale per i programmi a gestione diretta dell'Unione Europea e linee di indirizzo per la partecipazione regionale ai programmi di cooperazione territoriale europea 2014-2020 (aggiornamento della d.g.r. n. X/1042 del 5 dicembre 2013)»;

Considerato che la DG Culture, Identità e Autonomie, coerentemente con quanto già avviato dalla Presidenza, intende dare attuazione all'art. 28 della l.r. 25/2016 «Politiche regionali in materia culturale – riordino normativo», al fine di sostenere i legami culturali e l'internazionalizzazione dell'offerta culturale lombarda;

Ritenuto, pertanto, di intraprendere iniziative strutturali e di fornire strumenti di accompagnamento agli operatori culturali per l'utilizzo dei fondi U.E. e la partecipazione ai progetti europei, anche su programmi a gestione diretta;

Visti la proposta di invito alla manifestazione d'interesse per la partecipazione a programmi europei e il relativo format da compilare per l'elaborazione dei contenuti, quali Allegato 1 e Allegato 2, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

Dato atto che il presente provvedimento viene adottato nei termini previsti dall'art. 2, co. 2 della l. 241/90;

Vista la l.r. 20/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

Verificata la propria competenza all'adozione del presente provvedimento in forza dei provvedimenti organizzativi della X legislatura e dei decreti del Segretario Generale di individuazione delle Strutture organizzative, delle relative competenze e delle aree di attività delle Direzioni della Giunta regionale;

DECRETA

1. di approvare l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, quale invito agli operatori culturali a trasmettere manifestazioni d'interesse per la partecipazione ai programmi europei;

2. di approvare congiuntamente l'Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, quale format della scheda progetto da utilizzare per la descrizione della proposta da presentare;

3. di prevedere che Regione Lombardia possa apportare in qualsiasi momento modifiche e integrazioni al testo del presente invito, possa modificare le procedure di presentazione, oppure possa deciderne la chiusura;

5. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale web regionale.

La dirigente
Anna Camilla Anelli

ALLEGATO 1

INVITO AGLI OPERATORI CULTURALI LOMBARDI A TRASMETTERE MANIFESTAZIONI D'INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE A PROGRAMMI EUROPEI

- A.1 FINALITA' E SPECIFICHE**
- A.2 ATTI DI RIFERIMENTO**
- A.3 SOGGETTI DESTINATARI DEL PRESENTE INVITO**
- B.1 TIPOLOGIA DELLE PROPOSTE, OBIETTIVI E CRITERI DI VALUTAZIONE**
- C.1 PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE E TEMPISTICA**
- C.2 ISTRUTTORIA**
- D.1 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**
- D.2 TRATTAMENTO DATI PERSONALI**
- D.3 PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI**

A.1 FINALITA' E SPECIFICHE

Regione Lombardia – Direzione Generale Culture, Identità e Autonomie – intende sostenere proposte progettuali da candidare su programmi europei, presentate da **operatori culturali che operano in Lombardia**. Lo scopo è favorire la possibilità di beneficiare delle opportunità finanziarie concesse dalla UE e delle conseguenti, positive ricadute economiche sul territorio regionale lombardo. Le occasioni per gli operatori culturali di confrontarsi nella gestione di progetti europei, incrementando l'interazione a livello internazionale e perseguendo risultati misurabili su tematiche innovative e condivise, rappresentano un ulteriore vantaggio.

A tal fine si intende raccogliere, valutare ed eventualmente supportare proposte di soggetti che intendano avviare partenariati pubblico/privati in ambito U.E. (Unione Europea), per partecipare ai bandi europei con **progetti culturali**, coerentemente con le priorità di intervento indicate nei programmi europei di riferimento.

Tale azione si inquadra all'interno di quanto già intrapreso da Regione Lombardia nel 2015 con l'introduzione di una modalità di interazione con i soggetti del territorio che intendono proporre idee progettuali da candidare a valere sui Programmi europei.

Regione Lombardia – D.G. Culture, Identità e Autonomie intende fare riferimento a tale iniziativa per proporla agli operatori culturali del territorio lombardo e offrire un servizio di sostegno a coloro che intendono dedicarsi alla progettazione europea. A tal fine, nel luglio 2017, è stata approvata la d.g.r. X/6922 del 24/07/2017 "Approvazione dello schema di

invito alla manifestazione d'interesse per la partecipazione a programmi comunitari in ambito culturale", che ha definito i criteri del presente invito e che è stata pubblicata sul portale di Regione Lombardia, al seguente link:

<http://www.fondidirettiue.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/PGD>

Sono stati individuati alcuni asset sui quali possa fondarsi la strategia regionale in ambito culturale, in particolare:

- Azioni che mirano a incrociare le esigenze degli operatori con i servizi che Regione Lombardia può offrire, anche in collaborazione con altri centri di informazione, come Europe Direct Lombardia che fornisce assistenza, orientamento e risposte a quesiti su politiche, programmi e finanziamenti UE. Si intende diffondere la cultura della progettazione europea in Lombardia, prevedendo, in una seconda fase, la realizzazione di laboratori formativi destinati agli operatori culturali che successivamente si renderanno disponibili a diventare punto di riferimento per la costituzione di HUB idonei a ospitare e coadiuvare, con l'esperienza e la formazione raggiunte, altri soggetti che ne esprimano il bisogno;
- Azioni che mirano a supportare gli operatori con strumenti informativi e di diffusione, quali la newsletter E_Pocket
<http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/istituzione/direzioni-general/direzione-generale-culture-identita-e-autonomie/e-pocket> già diffusa dalla DG Culture, Identità e Autonomie come strumento conoscitivo e l'organizzazione di Infoday su programmi europei specifici. Come noto, i programmi europei sono finanziati attraverso:
 - a) **fondi a gestione diretta**, ovvero gestiti direttamente dalla Commissione Europea attraverso le proprie Direzioni Generali e Agenzie Esecutive, sulla base di linee di finanziamento con obiettivi "tematici",
 - b) **fondi indiretti**, ovvero i **fondi strutturali**, con riferimento ai programmi di cooperazione territoriale (CTE), ovvero **Interreg**.

A.2 ATTI DI RIFERIMENTO

- Legge regionale 7 ottobre 2016, n. 25 "Politiche regionali in materia culturale, riordino normativo", art. 28 concernente l'integrazione europea;
- D.c.r. X/1524 del 23/05/2017 "Programma triennale per la cultura 2017 – 2019, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 7 ottobre 2016, n. 25 (Politiche regionali in materia culturale – riordino normativo);
- D.g.r. X/6648 del 19/05/2017 "Proposta programma operativo annuale per la cultura, previsto dall'art. 9 della l.r. 25 ottobre 2016, n. 25";
- Programma regionale di sviluppo della X legislatura, approvato con d.c.r. 9 luglio 2013, n. 78;
- D.g.r. n. X/6323 del 13 marzo 2017 "Strategia regionale per i programmi a gestione diretta dell'Unione Europea e linee di indirizzo per la partecipazione regionale ai

programmi di cooperazione territoriale europea 2014-2020 (aggiornamento della D.g.r. n. X/1042 del 05/12/2013);

- D.g.r. n. X/6922 del 24 luglio 2017 "Approvazione dello schema di invito alla manifestazione d'interesse per la partecipazione a programmi comunitari in ambito culturale".

A.3 SOGGETTI DESTINATARI DEL PRESENTE INVITO

Il presente invito si rivolge a:

- a) enti locali singoli o associati, enti e istituzioni ecclesiastiche, altri enti pubblici, enti e associazioni ai quali partecipino enti locali, soggetti privati aventi la disponibilità dei beni culturali;
- b) enti, associazioni e fondazioni, e altri soggetti che operino in ambito culturale senza fine di lucro;
- c) imprese del settore culturale, creativo e dello spettacolo;
- d) istituzioni culturali di interesse regionale, nonché università, istituti scolastici, centri di ricerca, accademie, conservatori e istituzioni culturali di interesse nazionale.

In ogni caso le tipologie dei soggetti dovranno essere coerenti con quanto indicato nei singoli programmi europei. Per quanto riguarda il Programma a gestione diretta Europa Creativa – sotto programma Cultura, ad esempio, la partecipazione ai progetti è aperta *"agli operatori culturali no profit che, alla scadenza fissata per la presentazione delle candidature, hanno una personalità giuridica da almeno 2 anni e sono in grado di dimostrare il loro stato di persona giuridica"*.

B.1 TIPOLOGIA DELLE PROPOSTE, OBIETTIVI E CRITERI DI VALUTAZIONE

Regione Lombardia - Direzione Generale Culture, Identità e Autonomie, al fine di conoscere le progettualità in itinere in ambito culturale, idonee ad essere candidate su bandi europei e di individuare quelle proposte che risultano più conformi e coerenti con le finalità regionali, invita gli operatori culturali interessati a trasmettere:

1. idee progettuali in progress, con l'individuazione di obiettivi, azioni e risorse da perseguire, ma non ancora definite in tutti i loro aspetti;
2. idee progettuali idonee ad essere candidate, rispetto alle quali è già stato individuato il bando di riferimento e la rete dei partner è stata costituita;
3. progetti già candidati, in attesa di approvazione;
4. progetti già approvati, in fase di attuazione.

Sulla base dello stato delle proposte presentate, la DG Culture, Identità e Autonomie valuterà quali azioni intraprendere per contribuire al conseguimento dei risultati previsti, in particolare:

1. supportare la fase progettuale per il tramite delle Reti europee preposte alle informazioni sui programmi e sui bandi europei, quali Europe Direct, Desk Europa Creativa, ecc.;
2. facilitare i contatti con le sedi della Commissione europea per il tramite della Delegazione di Bruxelles di Regione Lombardia, per effettuare approfondimenti su

- argomenti specifici e sull'iter progettuale delle proposte da candidare, anche al fine di individuare tematiche strategiche che possano orientare i futuri bandi europei;
3. pubblicare, in accordo con il soggetto proponente, sul portale di Regione Lombardia, un abstract di presentazione dell'ipotesi progettuale, utile soprattutto nella fase di ricerca partner. Gli abstract che la Direzione Generale Culture, Identità e Autonomie si impegna a pubblicare saranno presentati secondo uno schema comune, al fine di rendere uniforme e regolare la struttura dei testi. Ai fini della pubblicazione, verrà richiesto al soggetto interessato la sottoscrizione della liberatoria;
 4. supportare il progetto con una lettera di sostegno, se previsto dal bando europeo di riferimento;
 5. mettere a disposizione i propri spazi istituzionali per convegni ed eventi, sostenendo anche la promozione e diffusione delle azioni e risultati del progetto tramite i propri siti istituzionali, qualora lo stesso, avendo superato tutti gli step di selezione europea, sia in fase attuativa;
 6. partecipare direttamente alla rete di partenariato con ruoli da definirsi (osservatore, stakeholder, partner);
 7. favorire azioni di diffusione della conoscenza e consolidamento del know how acquisito nella predisposizione e conduzione di progetti europei da parte di operatori culturali con un'esperienza riconosciuta. Si verificherà la loro disponibilità a divenire punto di riferimento (HUB) per la costituzione di reti di partenariato locali ed europee e per la predisposizione di proposte da candidare su bandi europei. Regione Lombardia - Direzione Generale Culture, Identità e Autonomie valuterà l'ipotesi di sostenere, anche con specifiche azioni di formazione, l'implementazione delle loro competenze, al fine di trasmettere e consolidare le abilità sulla progettazione europea;
 8. definire eventuali, ulteriori modalità di intervento e supporto ai progetti che verranno presentati.

La presente procedura non implica necessariamente la concessione di finanziamenti regionali, ma costituisce un'opportunità per tutti gli operatori culturali interessati a quanto sopra indicato. L'eventuale partecipazione e supporto di Regione Lombardia a progetti europei saranno valutati solo in relazione alle proposte progettuali presentate con le modalità che sono indicate nel presente invito e che rispettano i seguenti criteri:

- 1) il tema trattato è di interesse per Regione Lombardia - Direzione Generale Culture, Identità e Autonomie e contribuisce al raggiungimento degli obiettivi regionali definiti con gli atti di programmazione triennale e annuale in ambito culturale;
- 2) il partenariato europeo coinvolge soggetti qualificati e competenti nelle materie oggetto dell'intervento;
- 3) la proposta è coerente con gli obiettivi del programma e del bando europeo di riferimento;
- 4) la proposta contiene obiettivi chiari, fattibili e misurabili;
- 5) la proposta è corredata da un budget di riferimento;

- 6) la proposta è sostenibile nel tempo, ossia indica una strategia per il perseguimento di risultati che possano essere replicabili. Ad esempio, la realizzazione di strutture/attività in grado di autosostenersi una volta concluso il progetto europeo; oppure azioni che diffondano nei cittadini la consapevolezza della rilevanza del patrimonio culturale materiale e immateriale di cui sono venuti a conoscenza durante la realizzazione del progetto, grazie alle attività di coinvolgimento messe in atto ad hoc;
- 7) il progetto garantisce un valore aggiunto europeo. Con tale definizione si intende il carattere transnazionale delle azioni che si prevedono e l'impatto sui cittadini europei delle stesse, per la conoscenza di culture diverse, ma al tempo stesso complementari rispetto alle politiche identitarie dei territori di appartenenza.

C.1 PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE E TEMPISTICA

La manifestazione d'interesse deve essere presentata a Regione Lombardia – Direzione Generale Culture, Identità e Autonomie, tramite posta elettronica certificata.

E' possibile procedere con l'invio a partire dalla data di pubblicazione del presente invito sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL) e sul portale di Regione Lombardia – sezione dedicata alla programmazione europea (www.europedirect.regione.lombardia.it e www.fondidiretti.regione.lombardia.it).

Si tratta di un invito aperto, senza limiti temporali, in quanto è necessario adeguarsi alla presentazione e scadenza dei singoli bandi europei di riferimento.

Regione Lombardia – Direzione Generale Culture, Identità e Autonomie può apportare in qualsiasi momento modifiche e integrazioni al testo del presente invito, può modificare le procedure di presentazione, oppure può deciderne la chiusura.

Le proposte da presentare devono seguire le fasi di seguito indicate.

Fase di candidatura

L'utente deve predisporre una scheda progetto, il cui format è allegato al presente invito ed è scaricabile dal portale di Regione Lombardia sezione sopra indicata dedicata alla programmazione europea con i seguenti elementi:

- i dati dell'ente proponente, con l'indicazione del referente di progetto e i contatti, quali recapiti telefonici, indirizzo di posta elettronica, anche certificata,
- una breve presentazione dell'organizzazione proponente e delle sue finalità,
- la rete di partenariato, se già costituita o in via di definizione,
- la descrizione degli obiettivi, attività e risultati attesi della proposta progettuale, con eventualmente il relativo budget e cronoprogramma,
- un abstract degli elementi descritti,
- l'eventuale esperienza già maturata sui progetti europei e la disponibilità a proporsi come hub,
- le azioni richieste a Regione Lombardia – Direzione Generale Culture, Identità e Autonomie (di cui al punto B.1) per sostenere il conseguimento dei risultati previsti.

Fase di trasmissione della manifestazione d'interesse

Dopo aver completato la scheda progetto, il soggetto proponente dovrà effettuarne la trasmissione per posta elettronica certificata, al seguente indirizzo:

cultura@pec.regione.lombardia.it.

E' necessario riportare nel campo oggetto del messaggio di posta il testo seguente: **Manifestazione d'interesse per il progetto europeo "*inserire titolo del progetto*",** al fine di facilitare lo smistamento veloce delle risposte al presente invito.

E' possibile trasmettere, oltre alla scheda progetto compilata che contiene i dati essenziali della proposta, eventuale ulteriore materiale che si ritiene possa completare la documentazione progettuale.

Per quanto concerne la presa in carico della proposta da parte della U.O. Promozione culturale, Eventi, Spettacolo e Risorse, questa avverrà seguendo l'ordine cronologico di arrivo delle manifestazioni d'interesse. Si tenga presente che, riguardo alle idee progettuali, queste dovranno pervenire **almeno 60 giorni prima della scadenza del bando di riferimento**, pena l'impossibilità, da parte di Regione Lombardia, di assumere l'istruttoria delle stesse.

C.2 ISTRUTTORIA

Le manifestazioni presentate a Regione Lombardia - Direzione Generale Culture, Identità e Autonomie saranno istruite e valutate dalla U.O. Promozione culturale, Eventi, Spettacolo e Risorse con il supporto delle strutture interessate per materia della Direzione, verificandone la congruenza con i criteri indicati al paragrafo B.1. Gli esiti dell'istruttoria verranno comunicati tramite posta elettronica entro 60 giorni dalla data di arrivo della proposta. Regione Lombardia indicherà anche quali delle azioni richieste dal soggetto proponente intende intraprendere.

D.1 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento amministrativo è Anna Camilla Anelli, Dirigente pro tempore della U.O. Promozione Culturale, Eventi, Spettacolo e Risorse – Direzione Generale Culture, Identità e Autonomie di Regione Lombardia.

D.2 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti per quanto concerne il trattamento dei dati personali. Il trattamento di tali dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza e trasparenza, tutelando la riservatezza e i diritti dei soggetti richiedenti secondo quanto previsto dall'art. 11. Ai sensi dell'art. 13 del decreto ed in relazione ai dati personali che verranno comunicati ai fini della partecipazione al presente invito, si forniscono inoltre le informazioni che seguono.

Finalità del trattamento dati

I dati acquisiti in riscontro al presente invito saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati. Tutti i dati personali che verranno in possesso di Regione Lombardia saranno trattati esclusivamente per le finalità previste dal bando e nel rispetto dell'art. 13 del decreto.

Modalità del trattamento dati

Il trattamento dei dati acquisiti sarà effettuato con l'ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Comunicazione dei dati

I dati potranno essere elaborati, comunicati e diffusi da Regione Lombardia per l'esecuzione delle attività e delle funzioni di sua competenza, in relazione a quanto indicato nel presente invito.

Diritti dell'interessato

I soggetti cui si riferiscono i dati personali possono esercitare i diritti previsti da artt. 7 e 8 del D. Lgs. n. 196/2003.

Il trattamento dei dati acquisiti sarà effettuato con l'ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Le modalità per esercitare i citati diritti sono disciplinate dal decreto del Segretario Generale n. 10312 del 6/11/2014 *Determinazioni in merito al diritto di accesso ai dati personali e agli altri diritti di cui all'Art 7 e art. 8 del D.Lgs. 196/2003 detenuti dalla Giunta regionale. Approvazione di "Policy di gestione di accesso ai dati personali"*.

Titolare del trattamento dati

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n. 196/2003, titolare del trattamento dei dati è la Giunta Regionale della Lombardia nella persona del Presidente pro-tempore, con sede in Piazza Città di Lombardia 1 – 20124 Milano.

Responsabile interno del Trattamento, per Regione Lombardia, è il Direttore Generale pro-tempore della DG Culture, Identità e Autonomie.

D.3 PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI

Il presente invito sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia – BURL serie ordinaria e contestualmente sarà presentato sul portale di Regione Lombardia.

L'indirizzo di posta elettronica di riferimento, esclusivamente per informazioni e/o eventuali chiarimenti, è il seguente: e_pocket@regione.lombardia.it

E' anche possibile contattare telefonicamente: Daniela Protti tel. 0267652713

Ruggero Bugnoli tel. 0267650713 - Elisabetta Graziano tel. 0267655858

Alessandra Cattadori tel. 0267652620 - Ombretta Giulivi tel. 0267652731

Allegato2

PROGETTI EUROPEI PER LA CULTURA

Formulario per proporre un'idea progettuale

Dati dell'Organizzazione proponente

Denominazione

Natura giuridica

Note natura giuridica
(max 400 caratteri)

Sede

Sito web

Persona da contattare

Telefono fisso

Cellulare

Presentazione ente proponente (max 3500 caratteri)

Descrizione degli obiettivi (max 1500 caratteri)

Descrizione delle attività (max 1500 caratteri)

Risultati attesi (max 1500 caratteri)

**Budget previsto
di progetto**

--

Cronoprogramma

[illegible]

Abstract del progetto (max 3500 caratteri)

Esperienza pregressa sui progetti europei

Titolo progetto	Ruolo dell'Organizzazione nel partenariato	Composizione del partenariato	Principali risultati raggiunti	Note

Collaborazione proposta a
Regione Lombardia

Note collaborazione

--

D.G. Sviluppo economico

D.d.u.o. 19 ottobre 2017 - n. 12852

Bando Lombardia Concreta (d.g.r. n. 986 del 29 novembre 2013 e decreto n. 2185 del 14 marzo 2014) - 32° provvedimento di approvazione dell'esito dell'attività istruttoria

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA PROGETTI TRASVERSALI E ATTRATTIVITÀ INTEGRATA DEL TERRITORIO

Vista la legge regionale 19 febbraio 2014 n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» ed in particolare:

- l'art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle finalità di crescita competitiva e di attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia, con particolare riferimento alle agevolazioni a sostegno della liquidità delle imprese lombarde e agli interventi di facilitazione dell'accesso al credito attraverso lo sviluppo di un sistema lombardo delle garanzie e del credito e la promozione di nuovi modelli di intervento complementari agli attuali strumenti di accesso al credito per medie e grandi imprese;
- l'art. 3 che attribuisce alla Giunta Regionale la competenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità attuative per il perseguimento delle finalità previste dalla legge;

Richiamata la d.c.r. 9 luglio 2013 n. 78 con la quale il Consiglio Regionale ha approvato il Programma Regionale di Sviluppo che prevede, tra l'altro, interventi a sostegno delle imprese attraverso incentivi per gli investimenti e la messa a disposizione di strumenti finanziari atti a favorire la domanda ed i consumi interni, l'internazionalizzazione e la promozione delle eccellenze lombarde;

Richiamata altresì la d.g.r. 29 novembre 2013 n. 986, con la quale la Giunta regionale ha approvato l'iniziativa Lombardia Concreta e ha contestualmente provveduto alla costituzione dei seguenti Fondi: «Fondo per l'abbattimento interessi finalizzato allo sviluppo del sistema dell'accoglienza in vista di Expo 2015», con una dotazione finanziaria complessiva di €10.000.000,00; «Plafond a copertura dei rischi per le garanzie rilasciate a favore delle PMI del settore commercio e turismo per lo sviluppo del sistema dell'accoglienza in vista di Expo 2015», con una dotazione finanziaria complessiva di € 2.400.000,00; demandando la gestione dei Fondi a Finlombarda s.p.a.;

Dato atto che l'allegato A, parte integrante della d.g.r. sopra richiamata, definisce i criteri per la predisposizione del bando a valere sul «Fondo per l'abbattimento interessi finalizzato allo sviluppo del sistema dell'accoglienza in vista di Expo 2015» e che l'allegato B, parte integrante della d.g.r. succitata, definisce i criteri per la predisposizione del bando a valere sul «Fondo Plafond a copertura dei rischi per le garanzie rilasciate a favore delle PMI del settore commercio e turismo per lo sviluppo del sistema dell'accoglienza in vista di Expo 2015»;

Visto il d.d.g. 14 marzo 2014 n. 2185 con cui è stato approvato il bando attuativo della d.g.r. 29 novembre 2013 n. 986 per l'accesso al fondo per l'abbattimento interessi per investimenti nella filiera della ricettività in vista di Expo 2015 e per l'accesso al fondo plafond a copertura rischi per garanzie rilasciate a favore delle MPMI del settore commercio e turismo;

Visto il d.d.g. 10 giugno 2014 n. 4969 «Lombardia Concreta - Bando per l'accesso al fondo per l'abbattimento interessi per investimenti nella filiera della ricettività in vista di Expo 2015. Modifica e integrazioni al d.d.g. 14 marzo 2014 n. 2185»;

Richiamata la d.g.r. 17 aprile 2015 n. 3414 «Lombardia concreta - Estensione dei benefici all'intera filiera dell'attrattività del commercio e del turismo», con la quale la Giunta Regionale ha approvato le modifiche ai criteri attuativi della linea di intervento generale di cui alla D.G.R. n. 986/2013 con l'estensione dei beneficiari all'intera filiera dell'attrattività del commercio e del turismo;

Vista la lettera d'incarico prof. n. O1.2013.00010339 del 19 dicembre 2013, con la quale il Direttore Generale al Commercio, Turismo e Terziario ha incaricato Finlombarda Spa della gestione del «Fondo per l'abbattimento interessi finalizzato allo sviluppo del sistema dell'accoglienza in Lombardia in vista di Expo 2015» e l'attività di istruttoria formale per l'accreditamento dei Confidi, sottoscritta per accettazione dal Direttore Generale di Finlombarda s.p.a.;

Vista la d.g.r. 30 marzo 2016 n. 4987 «Lombardia concreta - Ulteriori interventi per il turismo e l'attrattività. Modifiche alla d.g.r. X/986 del 29 novembre 2013» che ha migliorato ed esteso i benefici della misura regionale all'intera filiera del turismo e dell'attrattività e contestualmente modificato la denominazione dei Fondi in «Fondo per l'abbattimento interessi finalizzato al sostegno del Turismo e dell'Attrattività» e «Fondo Plafond a copertura dei rischi per le garanzie rilasciate a favore delle imprese del Turismo e dell'Attrattività».

Visto altresì il d.d.u.o. 6 giugno 2016 n. 5144, di modifica del d.d.g. 14 marzo 2014 n. 2185 in attuazione della sopracitata d.g.r. 30 marzo 2016 n. 4987;

Preso atto che il d.d.g. 14 marzo 2014 n. 2185 sopra citato ha individuato quale responsabile del procedimento il Direttore della Direzione Generale Commercio, Turismo e Terziario, rinominata Direzione Generale Sviluppo Economico in seguito alla d.g.r. del 27 ottobre 2015 n. 4235;

Ritenuto opportuno per motivi organizzativi individuare quale responsabile del procedimento - ai sensi della legge n. 241/1990 per quanto attiene alle istanze di contributo presentate in base al bando in esame - il Dirigente dell'Unità Organizzativa Progetti Trasversali e Attrattività Integrata del Territorio della Direzione Generale Sviluppo Economico, costituita con d.g.r. n. 4235 del 27 ottobre 2015;

Dato atto che al punto 7 dell'Allegato A del d.d.g. 14 marzo 2014 n. 2185 è stabilito che:

- l'istruttoria di ammissibilità formale delle domande viene effettuata da Finlombarda e trasmessa al Responsabile del Procedimento entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda da parte dell'istituto di credito, nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione e in relazione alle disponibilità finanziarie del Fondo;
- il responsabile del procedimento provvede all'emissione del decreto di concessione dei contributi e alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione degli esiti dell'istruttoria formale da parte di Finlombarda;
- entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione sul BURL Finlombarda provvede a darne comunicazione all'istituto di credito e al beneficiario;

Vista la comunicazione di Finlombarda s.p.a. pervenuta con nota prot. n. O1.2017.23778 del 19 settembre 2017, relativa alle domande ammesse, come riportate nell'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente decreto, e le comunicazioni pervenute con note prot. n. O1.2017.23861 del 20 settembre 2017 e prot. n. O1.2017.21748 del 2 agosto 2017, relative alle domande oggetto di decadenza, come riportate nell'allegato B), parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Valutati e fatti propri gli esiti istruttori relativi alle domande sopra indicate in relazione a quanto previsto dal decreto sopra citato, con riferimento all'allegato A e ai punti 4, 5, 6 e 7 in cui vengono stabiliti i requisiti di ammissibilità, le modalità di presentazione delle domande e le modalità istruttorie e quanto modificato dai decreti n. 4969 del 10 giugno 2014 e n. 5144 del 6 giugno 2016;

Attestato che il procedimento in esame si è concluso nei trentatigi giorni previsti dall'allegato A, paragrafo 7 del decreto n. 2185 del 14 marzo 2014;

Dato atto che gli importi relativi agli aiuti individuali sono stati inseriti nel Registro Nazionale Aiuti ai sensi dell'art. 9 del D.M. 31 maggio 2017 n. 115, come da codici concessione RNA - COR, rilasciati dalla piattaforma informatica www.rna.gov.it, indicati nell'Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Vista la l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Richiamati i provvedimenti organizzativi della X legislatura ed in particolare la d.g.r. 20 marzo 2013 n. 3 «Costituzione delle direzioni centrali e generali, incarichi e altre disposizioni organizzative - X Legislatura», nonché la d.g.r. 27 ottobre 2015 n. 4235 con la quale è stata istituita l'Unità Organizzativa Progetti Trasversali e Attrattività Integrata del Territorio della Direzione Generale Sviluppo Economico, affidandone l'incarico alla Dirigente Anna Roberti;

Serie Ordinaria n. 43 - Martedì 24 ottobre 2017

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

DECRETA

1. Di approvare il 32° provvedimento dell'esito finale dell'attività istruttoria svolta ai sensi di quanto previsto dal punto 7 dell'Allegato A del d.d.g. 14 marzo 2014 n. 2185.

2. Di dichiarare conseguentemente l'ammissibilità al contributo delle 17 domande ammesse e presentate dai beneficiari di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente decreto, la cui copertura finanziaria è a valere sui Fondi ex d.g.r. 29 novembre 2013 n. 986.

3. Di attestare l'avvenuta registrazione degli aiuti individuali concessi con il presente provvedimento nel Registro Nazionale Aiuti ai sensi dell'art. 9 del d.m. 31 maggio 2017 n. 115, come da codici concessione RNA – COR, rilasciati dalla piattaforma informatica www.rna.gov.it, indicati nell'Allegato A).

4. Di dichiarare la decadenza totale dei contributi concessi ai beneficiari indicati nell'allegato B), parte integrante e sostanziale del presente decreto per le motivazioni ivi indicate, e pertanto di rettificare il decreto n.10033 del 29 ottobre 2014 relativo al beneficiario G.B. Gestione Bar di Luoni Mariagrazia e C. Sas - ID progetto 51179283; di rettificare il decreto n. 11297 del 14 dicembre 2015 relativo al beneficiario Campeggio Villa Garuti di Avanzi Cecilia – ID progetto 57459180.

5. Di dare atto che, in seguito alla restituzione degli importi relativi agli aiuti revocati, si provvederà ai sensi dell'art. 9 del d.m. 31 maggio 2017 n. 115 ad inserire la variazione intervenuta nel Registro Nazionale Aiuti.

6. Di attestare la pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 avvenuta ad approvazione della d.g.r. 29 novembre 2013 n. 986 e già integrata con l'approvazione del d.d.g. 14 marzo 2014 n. 2185 e ulteriormente integrata dal presente provvedimento.

7. Di trasmettere il presente provvedimento a Finlombarda s.p.a., soggetto gestore della misura, per gli adempimenti di competenza.

8. Di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito www.sviluppoeconomico.regione.lombardia.it;

La dirigente
Anna Roberti

— • —

Lombardia Concreta - Bando per l'accesso al Fondo per l'abbattimento interessi finalizzato al sostegno del Turismo e dell'Attrattività
(Decreto n. 2185 del 14 marzo 2014 e D.G.R. n. 4987 del 30 marzo 2016)

Allegato A Domande Ammesse - Comunicazione esiti istruttoria al 19/09/2017							
	Id Progetto	Denominazione Impresa	Indirizzo	Comune Impresa	Provincia Impresa	Contributo concesso	COR
1	90475715 3126903	RISTORANTE PIZZERIA QUATTRO CIME DI QUISTINI FIORENZO & C. SNC	VIA FEZZOLI, 491	OLTRE IL COLLE	BG	€ 20.578,61	100529
2	87622579	MACELLERIA DEI F.LLI SERPELLINI GIOVANNI LUIGI MASSIMILIANO SNC	VIA BELVEDERE, 27	SOVERE	BG	€ 14.877,02	99671
3	92516728	LANZANI SRL	VIA ALBERTANO DA BRESCIA, 41	BRESCIA	BS	€ 4.894,01	99280
4	92462129	LANZANI SRL	VIA ALBERTANO DA BRESCIA, 41	BRESCIA	BS	€ 21.174,58	99887
5	92403754	HOTEL BENACO di CANZINI GINO e C. SNC	Via Cavour, 32	Desenzano d/G	BS	€ 7.698,46	99760
6	88775239 3091492	VILLA VITTORIA S.N.C. DI TONOLINI W. & C.	CORSO G. ZANARDELLI, 176	GARDONE RIVIERA	BS	€ 2.327,50	100605
7	85298497	GIBEST S.R.L.	VIA ZUBLINO, 8	SAN FELICE DEL BEN	BS	€ 24.301,32	99778
8	88620071	T.M. SRL	VIA TASSO, 7	TOSCOLANO MADE	BS	€ 4.050,22	99829
9	82105248	SABA S.R.L.	VIA V ALPINI, 59	CARLAZZO	CO	€ 17.958,97	99750
10	90276383	ALBERGO GARDEN S.N.C. DI BOLGIANI GIOVANNA PATRIZIA E ARIANNA	VIA GENERALE ARMANDO DIAZ, 30	MENAGGIO	CO	€ 30.486,83	100154
11	92694903	LOCANDA LA TIRLINDANA SNC DI PROSERPIO FREDERIC & C.	PIAZZA MATTEOTTI, 5	SALA COMACINA	CO	€ 5.492,54	99843
12	89705319 3143322	BBQ FOOD S.R.L.	VIA VALSASSINA, 10	COSTA MASNAGA	LC	€ 38.447,78	100616
13	89505521	BERNASCONI LUIGI ARISTIDE	VIA PIAVE, 26	DORIO	LC	€ 14.608,21	99874
14	83650147	RAGISA SAS DI CONFORTOLA ROBERTA E C.	VIA G. MARCONI, 5	BORMIO	SO	€ 13.982,81	99889
15	91174299	TRE S.R.L.	VIA TRENTO, 13/H	SONDRIO	SO	€ 8.277,21	99859
16	86758655	VALLI FABIO & C. S.N.C.	VIA ROMA, 5	TEGLIO	SO	€ 16.477,62	99884
17	91084677	BAR PASTICCERIA GELATERIA PEGASO DI ESPOSITO GIOVANNI & C. S.A.S.	VIA MONTEBELLO, 20	SOLBIATE ARNO	VA	€ 5.672,55	99879

Lombardia Concreta Bando per l'accesso al Fondo per l'abbattimento interessi e Fondo plafond copertura rischi per garanzie, a sostegno della filiera dell'attrattività del commercio e del turismo (Decreto n. 2185 del 14 marzo 2014 e d.g.r. n. 4987 del 30 marzo 2016)							
Allegato D - Decadenze, rinunce e sanzioni - articoli 11 e 12 del bando Comunicazioni esiti istruttoria fino al 19/09/2017							
	Id Progetto	Denominazione Impresa	Indirizzo	Comune Impresa	Provincia Impresa	Contributo revocato	Motivazione della decadenza
1	51179283	G.B.GESTIONE BAR DI LUONI MARIAGRAZIA E C. S.A.S.	VIA ACCIAIERIE 10	SESTO SAN GIOVANNI	MI	7.829,05	Decadenza totale del contributo di € 7.829,05 concesso con precedente decreto n. 10033 del 29/10/2014, causa mancata realizzazione dell'intervento entro i termini previsti da bando - art. 11 punto c) del bando
2	57459180	CAMPEGGIO VILLA GARUTI DI AVANZI CECILIA	VIA DEL PORTO	PADENGHE SUL GARDA	BS	24.100,88	Decadenza totale del contributo di € 24.100,88 concesso con precedente decreto n. 11297 del 14/12/2015, causa estinzione anticipata del finanziamento - art. 12 punto e) del bando

D.d.u.o. 19 ottobre 2017 - n. 12911

Aggiornamento delle «Linee guida per le procedure di accertamento e controllo da parte delle camere di commercio lombarde sul possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione e mantenimento nell'Albo regionale delle cooperative sociali, consorzi e organismi analoghi istituito ai sensi della l.r. 1/2008»

**IL DIRIGENTE DELL'U.O. COMPETITIVITÀ, SVILUPPO E
ACCESSO AL CREDITO DELLE IMPRESE**

Vista la l.r. n. 36 del 6 novembre 2015 «Nuove norme per la cooperazione in Lombardia. Abrogazione della legge regionale 18 novembre 2003, n. 21»;

Visti

- il regolamento regionale 17 marzo 2015, n. 1 «Regolamento Albo regionale delle cooperative sociali, consorzi e organismi analoghi, ai sensi dell'art. 27 della l.r. n. 1/2008» e, in particolare, l'art. 9 che demanda alle Camere di Commercio l'espletamento dei controlli circa l'effettivo possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo regionale e il mantenimento della stessa, precisando che i controlli siano effettuati su base campionaria, secondo le percentuali minime e le modalità stabilite dalla Giunta Regionale;
- la d.g.r. n. X/3460 del 24 aprile 2015 «Determinazioni in ordine alle procedure di iscrizione all'Albo regionale delle Cooperative sociali, Consorzi e Organismi analoghi, in attuazione del Regolamento regionale 17 marzo 2015, n. 1» che approva il modello di Comunicazione Unica Regionale per l'iscrizione all'Albo regionale e il mantenimento della stessa;
- la d.g.r. n. X/3705 del 12 giugno 2015 «Determinazioni in ordine all'Albo regionale delle Cooperative sociali: approvazione schema di accordo di servizio con Unioncamere Lombardia per la gestione dell'Albo regionale delle Cooperative sociali e dei criteri per le procedure di accertamento e controlli da parte delle Camere di Commercio»;

Dato atto altresì che la d.g.r. n. X/3705 del 12 giugno 2015 stabilisce:

- che per le iscrizioni all'Albo regionale il controllo viene effettuato nei sessanta giorni successivi al ricevimento della comunicazione unica regionale, sulla totalità delle nuove cooperative iscritte;
- che per il mantenimento dell'iscrizione all'Albo regionale il controllo viene effettuato annualmente su un campione minimo, nella misura del 40 % delle cooperative sociali che hanno presentato la Comunicazione Unica Regionale;

Considerato che la collaborazione fra pubbliche amministrazione favorisce la razionalizzazione e l'efficienza nell'espletamento dei controlli, nel pieno rispetto degli artt. 43 e 43 bis del d.p.r. n. 445/2000, evitando la duplicazione degli accertamenti e delle verifiche ispettive nei confronti delle cooperative sociali;

Ritenuto di effettuare i controlli attraverso l'esame della documentazione attestante il possesso dei requisiti prescritti per l'iscrizione all'Albo regionale e il mantenimento della stessa, anche mediante la consultazione del Fascicolo Informatico d'Impresa e mediante l'acquisizione di verbali di accertamento redatti da altre pubbliche amministrazioni ed enti preposti al controllo e alla vigilanza;

Visto il d.d.u.o. n. 4362 del 18 maggio 2016 «Approvazione linee guida per le procedure di accertamento e controllo da parte delle camere di commercio lombarde sul possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione e mantenimento nell'albo regionale delle cooperative sociali, consorzi e organismi analoghi istituito ai sensi della l.r. 1/2008 »;

Considerato che

- nel corso degli anni 2016 e 2017 le CCIAA hanno svolto i controlli in base alle linee guida approvate con d.d.u.o. 4362/2016;
- in seguito ai controlli sono emerse esigenze di aggiornamento delle «Linee Guida» in merito, in particolare, agli elementi oggetto di controllo, alle modalità operative per la consultazione dei documenti attestanti il possesso dei requisiti e alla modalità di estrazione del campione di cooperative da controllare;

Ritenuto, per le motivazioni sopra indicate:

- di aggiornare le disposizioni contenute nelle «Linee guida per le procedure di accertamento e controllo da parte

delle camere di commercio lombarde sul possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione e mantenimento nell'albo regionale delle cooperative sociali, consorzi e organismi analoghi istituito ai sensi della l.r. 1/2008 »;

- di approvare quali nuove «Linee guida per le procedure di accertamento e controllo da parte delle camere di commercio lombarde sul possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione e mantenimento nell'albo regionale delle cooperative sociali, consorzi e organismi analoghi istituito ai sensi della l.r. 1/2008 » (l'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente decreto;
- di stabilire che le linee guida allegato A, parte integrante e sostanziale del presente decreto, sostituiscano le precedenti emanate con d.d.u.o. 4362/2016;

Visti i provvedimenti organizzativi della X Legislatura

DECRETA

1. di aggiornare le disposizioni contenute nelle «Linee guida per le procedure di accertamento e controllo da parte delle camere di commercio lombarde sul possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione e mantenimento nell'albo regionale delle cooperative sociali, consorzi e organismi analoghi istituito ai sensi della l.r. 1/2008 ».

2. di approvare quali nuove «Linee guida per le procedure di accertamento e controllo da parte delle camere di commercio lombarde sul possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione e mantenimento nell'albo regionale delle cooperative sociali, consorzi e organismi analoghi istituito ai sensi della l.r. 1/2008 » (l'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente decreto.

3. di stabilire che le linee guida allegato A, parte integrante e sostanziale del presente decreto, sostituiscano le precedenti emanate con d.d.u.o. 4362/2016.

4. di trasmettere il presente atto a Unioncamere Lombardia e alle CCIAA Lombarde per gli adempimenti di competenza.

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito istituzionale www.regione.lombardia.it.

IL dirigente
Paola Negroni

— • —

Allegato A



ALBO REGIONALE DELLE COOPERATIVE SOCIALI

**LINEE GUIDA PER LE PROCEDURE DI ACCERTAMENTO E CONTROLLO
DA PARTE DELLE CAMERE DI COMMERCIO SUL POSSESSO DEI
REQUISITI NECESSARI PER L'ISCRIZIONE E IL MANTENIMENTO
NELL'ALBO REGIONALE DELLE COOPERATIVE SOCIALI, CONSORZI E
ORGANISMI ANALOGHI ISTITUITO AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE
N.1/2008**

1. OGGETTO E FINALITÀ DELLE LINEE GUIDA

Le presenti linee guida disciplinano i controlli e gli accertamenti che le Camere di commercio effettuano sulle Comunicazioni Uniche Regionali presentate dalle cooperative sociali che chiedono l'iscrizione o il mantenimento dell'iscrizione nell'Albo regionale delle cooperative sociali.

I controlli sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e ad evitare abusi in relazione all'ottenimento dell'iscrizione nell'Albo regionale delle cooperative sociali.

2. CONTROLLI

2.1 Tipologie dei controlli

Sono previste tre tipologie di controlli:

- controlli sulla totalità delle cooperative sociali che presentano la Comunicazione Unica Regionale finalizzata alla nuova iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali;
- controlli a campione sulle cooperative sociali che presentano per l'anno di riferimento domanda di mantenimento dell'iscrizione nell'Albo regionale delle cooperative sociali;
- controlli a seguito di segnalazioni provenienti da organi giudiziari e amministrativi, anche su iniziativa delle singole Camere di commercio o su istanza della Regione.

Il controllo a campione è effettuato sulla base dei criteri e delle modalità indicati nel successivo punto 3.

Il campionamento viene svolto con cadenza annuale.

2.2 Oggetto dei controlli

I controlli riguardano la verifica dei dati oggetto della Comunicazione Unica per l'iscrizione o il mantenimento della stessa nell'Albo regionale delle cooperative sociali. I controlli sono finalizzati ad accertare che la cooperativa sociale o il consorzio:

- abbia sede legale e/o operativa in Regione Lombardia;
- sia iscritta/o all'Albo nazionale delle cooperative sociali nella sezione "mutualità prevalente";

- ove si tratti di cooperativa sociale iscritta nella sezione "A", si occupi di gestire servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi nei settori assistenza sociale, assistenza sanitaria, assistenza socio-sanitaria, educazione, istruzione e formazione, turismo sociale, formazione extrascolastica finalizzata alla prevenzione e alla dispersione scolastica ed al successo scolastico formativo;
- ove si tratti di cooperativa iscritta nella sezione "B", si occupi di svolgere attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
- ove si tratti di consorzio iscritto nella sezione "C" abbia la compagine sociale composta per almeno il 70% da cooperative sociali iscritte all'Albo regionale di riferimento, se esistente;
- abbia la composizione della base sociale conforme alle vigenti normative con particolare riferimento all'art. 2 "Soci volontari" della Legge n. 381/1991;
- applichi, per i lavoratori dipendenti, il contratto collettivo di lavoro delle cooperative sociali o un contratto di lavoro di categoria sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e di quanto previsto dall'art. 6 della legge regionale 7/2012;
- siano assolti gli obblighi previdenziali ed assicurativi;
- non siano stati emessi nei confronti dei membri dell'organo amministrativo/di controllo provvedimenti di cui all'art. 67 del D. Lgs 159/2011;
- svolga l'attività conformemente alla normativa vigente;
- ove si tratti di cooperativa costituita nell'anno precedente alla data di presentazione della Comunicazione Unica Regionale e per la quale si sia già chiuso il primo esercizio sociale, che abbia depositato presso il Registro Imprese il bilancio economico;
- ove si tratti di cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte dei soci, abbia depositato presso la Direzione provinciale del Lavoro il regolamento interno ai sensi della Legge n. 142/2001;
- ove si tratti di cooperativa costituita nell'anno precedente alla data di presentazione della Comunicazione Unica Regionale e per la quale si sia già chiuso il primo esercizio sociale, che abbia redatto il bilancio sociale;
- ove si tratti di cooperativa sociale costituita da più di 12 mesi dalla data di presentazione della Comunicazione Unica Regionale, abbia provveduto a richiedere la revisione prevista per le cooperative sociali ai sensi della normativa vigente o sia stata oggetto di revisione;
- ove si tratti di cooperativa non avente sede legale in Lombardia dalla data della sua costituzione, abbia il valore della produzione derivante da attività svolte in Lombardia

corrispondente ad almeno il 70% del fatturato dichiarato nel Bilancio di esercizio depositato presso il Registro Imprese;

- ove si tratti di cooperativa iscritta nella sezione "B", abbia la percentuale di persone svantaggiate inserite conforme a quanto previsto all'art. 4 della Legge n. 381/1991 e abbia acquisito, sempre per le stesse persone, idonea certificazione di svantaggio. La modalità di calcolo della percentuale di soggetti svantaggiati (pari al 30%) dovrà essere conteggiata attraverso questo algoritmo: persone svantaggiate/ [(soci lavoratori¹ + lavoratori non soci) – persone svantaggiate] così come indicato dalla Circolare INPS n.188 del 1994 e così come integrato dalla risposta all'interpello n. 17 del 20 luglio 2015 fornita dal Ministero del Lavoro;
- ove si tratti di cooperativa che chiede l'iscrizione o il mantenimento dell'iscrizione sia nella sezione "A" che nella sezione "B", deve avere nel proprio statuto sociale il collegamento funzionale tra le attività di cui alla lett. a) e alla lett. b) del comma 1, art. 1 della Legge n. 381/1991. La gestione delle attività per le due sezioni a livello di organizzazione amministrativa, gestionale ed economica deve essere separata.

L'Allegato tecnico, che costituisce parte integrante delle presenti linee guida, individua gli elementi oggetto di controllo e le modalità operative per la consultazione dei documenti attestanti il possesso dei requisiti.

3. COSTRUZIONE DEL CAMPIONE

Al fine di garantire l'efficacia e l'efficienza dell'azione ispettiva che le Camere di commercio lombarde svolgono nei confronti delle cooperative sociali e consorzi iscritti all'Albo regionale, il campione deve assicurare:

- il controllo di ogni cooperativa, consorzio e organismo analogo iscritti all'Albo, almeno una volta nell'arco di un quadriennio;
- la possibilità di includere nel campione, in minima percentuale, cooperative e/o consorzi e/o organismi analoghi iscritti all'Albo e già controllati nell'arco del quadriennio.

Per poter realizzare le finalità descritte nel precedente paragrafo, le modalità di estrazione del campione sono così declinate:

- a) ogni anno – per tre anni consecutivi - il campione deve essere rappresentativo di almeno il 40% delle cooperative sociali, consorzi e organismi analoghi iscritte nell'Albo regionale mai controllate nei tre anni precedenti all'anno di estrazione del

¹ Con riferimento ai soci lavoratori si precisa che devono essere presi a riferimento i soci lavoratori con un contratto di lavoro subordinato.

campione e calcolato su base territoriale con riferimento al territorio di competenza di ogni singola Camera di Commercio e alla sezione di appartenenza;

- b) il primo anno - successivo ai tre consecutivi - il campione deve essere rappresentativo del 100% delle cooperative sociali, consorzi e organismi analoghi iscritte nell'Albo regionale mai controllate nei tre anni precedenti all'anno di estrazione del campione e calcolato su base territoriale con riferimento al territorio di competenza di ogni singola Camera di commercio e alla sezione di appartenenza.
- c) ogni anno, parallelamente al controllo mirato descritto nei punti a) e b) del presente paragrafo, deve essere prevista l'estrazione di un campione rappresentativo di almeno il 10% delle cooperative sociali, consorzi e organismi analoghi iscritte nell'Albo regionale controllate nei tre anni precedenti all'anno di estrazione del campione e calcolato su base territoriale con riferimento al territorio di competenza di ogni singola Camera di commercio.

4. CRITERI E MODALITÀ PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI

4.1 Criteri

Per quanto concerne le cooperative sociali che presentano la Comunicazione Unica Regionale finalizzata ad una nuova iscrizione nell'Albo Regionale, il controllo viene effettuato in loco entro il termine di 60 giorni successivi alla data di presentazione della Comunicazione stessa e sulla totalità delle iscrizioni pervenute.

Il controllo da espletare sulle cooperative sociali che presentano la Comunicazione Unica Regionale finalizzata al mantenimento dell'iscrizione vengono effettuati da ogni singola Camera di Commercio su un campione di cooperative sociali iscritte all'Albo regionale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

4.2 Modalità

Il controllo è effettuato acquisendo idonea documentazione atta a comprovare quanto affermato e dedotto dai dati contenuti nella Comunicazione Unica Regionale.

La verifica dovrà essere effettuata su tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti per il mantenimento dell'iscrizione nell'Albo regionale delle cooperative sociali e potrà avvenire nelle seguenti modalità:

- a) verificando la regolarità della documentazione acquisita o presente all'interno nel fascicolo informatico di impresa della cooperativa sociale e/o del consorzio oggetto del controllo;

- b) acquisendo agli atti i verbali di accertamento redatti in corso d'anno da altre PA e dagli Enti preposti al controllo e alla vigilanza idonei ad attestare il possesso dei requisiti di cui al punto 2;
- c) in via residuale acquisendo in loco, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti per il mantenimento dell'iscrizione nell'Albo che non sia possibile reperire nel fascicolo informatico di impresa e/o non sia possibile acquisire da altra PA o Ente preposto a tale attività di vigilanza.

4.3 Comunicazione procedura

La comunicazione del controllo a campione nei confronti della cooperativa sociale selezionata è effettuata a mezzo PEC dalla Camera di commercio competente. All'interno della comunicazione viene indicata la documentazione che verrà acquisita e, nei casi residuali di impossibilità di reperimento della documentazione di cui al punto 4.2, paragrafo 2, lettera c) viene indicato il luogo, data e ora del controllo, con un preavviso di almeno 5 giorni.

Prima dell'inizio dell'attività di controllo, il funzionario ispettivo della Camera di commercio competente, dà indicazione al legale rappresentante della cooperativa di quali siano gli elementi che costituiscono l'oggetto del controllo e le modalità di recupero delle informazioni per la verifica dei requisiti.

4.4 Verbalizzazione dell'attività di controllo

Al termine dell'attività di controllo il funzionario ispettivo della Camera di Commercio competente, in qualità di pubblico ufficiale, redige un verbale al quale attribuisce pubblica fede nel luogo in cui l'atto è formato.

Il verbale fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato nonché dei fatti avvenuti alla sua presenza o da lui compiuti.

In caso di rilevazione in sede ispettiva di carenze e/o incongruenze solo formali la verbalizzazione si conclude con un invito a conformare pena la cancellazione dall'Albo:

- qualora il soggetto interessato provveda nei tempi e nelle modalità indicate dal funzionario, verrà rilasciata una presa d'atto di avvenuta conformazione;
- qualora il soggetto interessato non provveda nei tempi e nelle modalità indicate dal funzionario, verranno applicati i provvedimenti di cui al punto 5.1 delle Linee guida (procedura di cancellazione dall'albo).

Una copia del verbale è trasmessa alla cooperativa interessata e, se sussistono i presupposti, alle autorità giudiziarie competenti.

Alla Regione viene trasmessa - all'indirizzo di posta elettronica certificata (p.e.c.) - copia del verbale ispettivo che ha portato alla cancellazione della cooperativa o del consorzio dall'Albo. La Camera di commercio consente alla Regione la possibilità di consultare su richiesta i restanti verbali archiviati con codice atto interno.

5. IRREGOLARITÀ E/O INCOMPLETEZZE RILEVATE NEI CONTROLLI

Qualora nel corso dei controlli siano state rilevate carenze e/o incongruenze solo formali, i soggetti interessati sono invitati a integrare e/o rettificare le dichiarazioni entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Al fine di poter procedere alla regolarizzazione delle dichiarazioni rispetto alle quali siano state rilevate carenze e/o incongruenze solo formali, devono ricorrere congiuntamente le seguenti condizioni:

- irregolarità e/o incompletezza formale delle dichiarazioni che non sono ostative alla verifica del possesso dei requisiti di cui al punto 2.2;
- la possibilità, da parte dell'interessato, di sanare l'irregolarità e/o l'incompletezza formale con una dichiarazione integrativa (presentando una cura rettificativa).

5.1 Provvedimenti conseguenti alla mancata regolarizzazione delle carenze/incongruenze formali nei termini assegnati o alla rilevazione di irregolarità e/o incompletezze che riguardino il merito dei requisiti

Qualora la cooperativa sociale non abbia provveduto entro il termine assegnato alla regolarizzazione delle incongruenze formali ovvero siano state rilevate in sede di controllo irregolarità e/o incompletezze che attengono il merito dei requisiti, il Conservatore del Registro delle Imprese, in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento Regionale n. 1/2015, adotta il provvedimento di cancellazione dall'Albo regionale.

La Camera di commercio competente è tenuta a trasmettere all'autorità giudiziaria gli atti contenenti le false dichiarazioni.

6. Relazione finale

Sulla base dei report inseriti da ciascuna Camera di commercio nella piattaforma informatica di back office che gestisce la tenuta dell'Albo Regionale, Unioncamere

Lombardia predispone una sintetica relazione annuale sui controlli effettuati, da trasmettere alla Direzione regionale competente entro il 15 marzo dell'anno successivo.

Nella relazione devono essere evidenziati i seguenti dati:

- modalità con cui è stato scelto il campione sottoposto a controllo;
- elenco delle cooperative sociali sottoposto a controllo;
- numero dei controlli effettuati a campione;
- esito dei controlli effettuati con particolare riferimento ai provvedimenti di cancellazione dall'Albo emanati a seguito di false dichiarazioni accertate.

La Direzione regionale competente trasmette alla Giunta Regionale, non oltre il 31 marzo di ogni anno, la relazione di sintesi relativa ai controlli svolti dalle Camere di commercio.

ALLEGATO TECNICO

1	Sede legale o operativa dell'impresa in Regione Lombardia. • Verificabile dalla visura.
2	Iscrizione all'Albo Nazionale delle Cooperative: • Sezione "Mutualità prevalente"; • Categoria "Cooperativa sociale". Settore di attività (A, B o A+B). • Verificabile dalla visura.
3	Deposito: • del bilancio di esercizio; • del bilancio sociale. • Verificabile R.I..
4	Svolgimento di un'attività congruente con il/i settore/i denunciato/i all'Albo Nazionale. • Verificabile dalla visura.
5	Svolgimento dell'attività conformemente alla normativa vigente. • Verificabile dalla Segnalazione Certificata di Inizio Attività e dalle varie autorizzazioni richieste per l'esercizio delle attività stessa • Verificabile nel fascicolo informatico dell'impresa.
6	Assolvimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi. • Verificabile tramite il Durc-online. <i>In presenza di DURC con esito negativo, il funzionario assegna alla Cooperativa un termine non superiore a 30 giorni dalla data di rilevazione dell'irregolarità affinché l'interessato produca documentazione idonea a comprova dell'avvenuta richiesta di rateizzazione del debito e dell'accettazione della proposta da parte dell'Ente.</i> <i>In caso di assenza di documentazione o presenza di documentazione non idonea viene applicata la procedura di cui all'Art. 8 comma 2 e comma 3 del Regolamento 1/2015.</i>
7	Assenza nei confronti dell'organo amministrativo/di controllo dei provvedimenti di cui all'art. 67 del D. Lgs 159/2011. • Verificabile on-line tramite il collegamento "Siceant" con la Prefettura.

8	Deposito presso la Direzione Provinciale del Lavoro del Regolamento interno ai sensi della Legge 142/2001. • Verificabile mezzo p.e.c. con la DTL competente o dal verbale di revisione.
9	Presenza: • del verbale di revisione; • della relativa richiesta inoltrata alla Centrale Cooperativa o al MiSE. • Verificabile/i acquisendo idonea documentazione dalla Centrale Cooperativa o dal MiSE (a seconda dell'organo che ha effettuato la revisione). • Verificabile in loco qualora si presentino le condizioni di cui al punto 4.2, paragrafo 2, lettera c) delle linee guida. <i>In presenza di un verbale di revisione avente esito positivo a seguito di un'ispezione effettuata dall'organo di vigilanza, i controlli nel merito sono da effettuarsi limitatamente ai requisiti di cui all'art.5 del Regolamento e che non sono oggetto dell'attività ispettiva dell'organo accertatore.</i> <i>Il verbale di revisione, affinché possa trovare applicazione l'art. 9 (Sistema integrato dei controlli) della L.R. 11/2014, non deve essere antecedente a 12 mesi dalla data di presentazione della CUR di mantenimento.</i>
10	Verifica della composizione della compagine sociale della cooperativa, ai sensi dell'art. 2 della Legge 381/1991. • Verificabile dal verbale di ispezione annuale del MiSE. • Verificabile dal libro soci. • Verificabile in loco qualora si presentino le condizioni di cui al punto 4.2, paragrafo 2, lettera c) delle linee guida.
11	Verifica della composizione della compagine sociale del Consorzio. • Verificabile dal verbale di ispezione annuale del MiSE. • Verificabile dal libro soci (la compagine sociale deve risultare composta per almeno il 70% da cooperative sociali, iscritte all'Albo Regionale, se esistente). • Verificabile in loco qualora si presentino le condizioni di cui al punto 4.2, paragrafo 2, lettera c) delle linee guida.

12	Verifica della tipologia di contratto di lavoro applicato ai dipendenti. • Verificabile dal verbale di ispezione annuale del MiSE. • Verificabile dai cedolini dei dipendenti risalendo all'indicazione della paga base; • Verificabile dalle lettere di assunzione. <i>L'applicazione di condizioni economiche e normative inferiori da quanto previsto dal CCNL delle cooperative sociali e di quanto previsto dall'art.6 della legge regionale 7/2012 costituisce motivo di cancellazione dall'Albo</i>
13	Verifica che i dipendenti siano annotati nel Libro Unico del Lavoro. • Acquisizione estratto del Libro Unico del Lavoro relativo alla data di iscrizione all'Albo (in caso di controllo di cooperativa neo-iscritta) o alla data di chiusura del bilancio di esercizio (in caso di controllo di cooperativa che presenta domanda di mantenimento); • Verificabile in loco qualora si presentino le condizioni di cui al punto 4.2, paragrafo 2, lettera c) delle linee guida.
14	Verifica, per le cooperative tipo B, che i lavoratori in condizione di svantaggio costituiscano almeno il 30% della forza lavoro in essere alla data di iscrizione nell'Albo (in caso di cooperativa neo-iscritta) o alla data di chiusura dell'esercizio antecedente alla presentazione della CUR di mantenimento e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, siano soci della cooperativa medesima. • Verificabile tramite l'acquisizione dell'elenco del personale svantaggiato e relativa documentazione. • Verificabile in loco qualora si presentino le condizioni di cui al punto 4.2, paragrafo 2, lettera c) delle linee guida.
15	Per le cooperative di tipo "A e B" la verifica della netta separazione "a livello di organizzazione amministrativa, gestionale ed economica" delle attività socio-assistenziali e sanitarie da quelle volte all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati. • Verificabile dall'esame della nota integrativa allegata al bilancio d'esercizio per la parte economica e, per la parte amministrativa gestionale, dal bilancio sociale che individuerà il personale e le modalità di amministrazione delle diverse sezioni • Verificabile dello Statuto depositato presso il Registro Imprese. • Verificabile dal piano dei conti in sede di iscrizione di una nuova sezione (sotto-forma di dichiarazione) • Verificabile in loco qualora si presentino le condizioni di cui al punto 4.2, paragrafo 2, lettera c) delle linee guida.

16	Per le cooperative che non hanno sede ad origine in Lombardia che il valore della produzione derivante da attività svolte in Lombardia corrisponda ad almeno il 70% del fatturato dichiarato nel bilancio. • Verificabile dal dato riportato nella nota integrativa. • Verificabile dall'esame dei registri IVA. Elenco delle fatture emesse nell'anno ai clienti con sede in Lombardia e confronto con il dato relativo al totale del fatturato annuo. • Verificabile in loco qualora si presentino le condizioni di cui al punto 4.2, paragrafo 2, lettera c) delle linee guida.
----	--

Serie Ordinaria n. 43 - Martedì 24 ottobre 2017

D.d.s. 20 ottobre 2017 - n. 12954

Bando Linea «Intraprendo» - Asse prioritario III - Azione III.3.a.1.1. «Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di microfinanza»- esito istruttoria fase 2 - concessione dell'intervento finanziario - 18° provvedimento

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE

Visti:

- il Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel Quadro Strategico Comune (QSC) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) N. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- il Regolamento delegato (UE) n.480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- l'Accordo di Partenariato adottato dalla Commissione Europea in data 29 ottobre 2014 con Decisione C(2014)8021, che stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei (SIE) e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi;
- il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C(2015) 923 final, che prevede nell'ambito dell'Asse III la realizzazione di interventi di supporto alla nascita di nuove imprese;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti «de minimis»), 4 (calcolo dell'ESL) e 6 (controllo);

Richiamata la d.g.r. n. 3251 del 6 marzo 2015 avente ad oggetto: «Approvazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia»;

Richiamate le d.g.r.:

- n. 3960/2015 «Determinazioni in merito al POR/FESR 2014/2020: istituzione della «LINEA START E RESTART» - Asse III Azione 3.A.1.1. e approvazione dei relativi criteri applicativi», che ha previsto l'istituzione del relativo fondo regionale presso Finlombarda S.p.A.;
- n. 5033/2016 di approvazione della Linea «INTRAPRENDO» con dotazione finanziaria complessiva di € 30.000.000,00, attivata con due separate finestre di € 15.000.000,00 e in modifica alla precedente D.G.R. n. 3960/2015;
- n. 5546/2016 con la quale si è provveduto a modificare la dotazione finanziaria del bando - 1^ finestra che passa da € 15.000.000,00 a € 16.000.000,00;

Richiamati:

- il d.d.u.o. n. 6320 del 4 luglio 2016 con il quale è stata trasferita a Finlombarda SpA la somma di euro 13.500.000,00 per la costituzione del fondo «INTRAPRENDO»;

- l'Accordo di Finanziamento stipulato in data 27 giugno 2016 tra Finlombarda SpA e Regione Lombardia con il quale la società finanziaria regionale, Finlombarda SpA, è incaricata della gestione del Fondo «INTRAPRENDO» nonché delle attività di supporto alla predisposizione di atti o documenti funzionali alla gestione operativa del fondo stesso;

- il d.d.u.o. n. 6372 del 5 luglio 2016 con il quale è stato approvato il bando «LINEA INTRAPRENDO» - 1° finestra;
- il d.d.u.o. n. 8929 del 15 settembre 2016 «Incremento della dotazione finanziaria del Fondo Linea Intraprendo»;

Richiamato il bando di cui al citato d.d.u.o. n. 6372/2016, ed in particolare:

l'articolo 13.2.8. b):

- Il responsabile del procedimento... approva con proprio provvedimento ... b) l'elenco delle domande ammissibili (decreto di assegnazione) ... all'intervento finanziario con riferimento alle categorie di «soggetti aspiranti»;

l'articolo 14.1 - punti 1 e 4:

- 1 - i soggetti destinatari qualificati come «aspiranti imprenditori/liberi professionisti» devono comunicare l'avvenuto adempimento degli obblighi assunti in fase di domanda ...;
- 4 - il soggetto gestore effettua un'ulteriore istruttoria formale al fine di verificare l'effettivo rispetto degli impegni da parte dei soggetti «aspiranti imprenditori/liberi professionisti» e provvede a trasmettere la proposta di esito al Responsabile del procedimento, il quale provvede ad approvare con proprio provvedimento, l'elenco delle domande ammissibili (decreto di concessione) e non ammissibili all'intervento finanziario;

Visti gli esiti istruttori rilasciati da Finlombarda s.p.a. attraverso il sistema informatico SiAge alla data del 17 ottobre 2017 come di seguito specificato:

- n. 2 domande ammesse a concessione dell'intervento finanziario, a seguito di conclusione dell'istruttoria di FASE 2;

Rilevato che sulla base di tali esiti in relazione alla disponibilità finanziaria prevista dal bando, è stato predisposto il seguente allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Allegato 1 - FASE 2 - Elenco delle domande ammesse a concessione dell'intervento Finanziario, a seguito di conclusione di FASE 2, per la categoria di soggetti MPML - ex aspiranti imprenditori;

Verificata la regolarità contributiva certificata dai DURC delle imprese di cui al citato Allegato 1;

Ritenuto conseguentemente di approvare gli esiti istruttori delle domande ammissibili all'intervento finanziario di cui al citato Allegato 1 e di procedere alla concessione degli importi ivi indicati, per un ammontare complessivo di € 92.000,00;

Dato atto che all'importo complessivo di € 92.000,00, sono destinate le disponibilità finanziarie a valere:

- sul FONDO LINEA INTRAPRENDO, costituito presso Finlombarda S.p.A. in attuazione della D.G.R. n. 5033/2016, per la quota di € 82.800,00 (quota a finanziamento);
- sul Bilancio regionale per la quota di € 9.200,00 (quota a fondo perduto);

Dato atto che i progetti di cui all'Allegato 1 verranno conclusi nell'esercizio 2018, come dichiarato dai soggetti beneficiari nella documentazione allegata alla domanda di contributo;

Ritenuto di procedere, a valere sul Bilancio regionale, per la quota fondo perduto all'assunzione di impegno di spesa per l'esercizio 2018 - pari ad € 9.200,00 a favore dei soggetti beneficiari indicati;

Visto il decreto n. 5442 del 10 giugno 2016, con il quale l'Autorità di Gestione nomina il dirigente pro tempore della Unità Organizzativa Competitività, Sviluppo e Accesso al credito delle imprese quale Responsabile dell'Asse III per l'Azione III.3.a.1.1. «Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di microfinanza» del POR FESR 2014-2020;

Dato atto che:

- l'art. 20 del bando «Linea Intraprendo» individua come Responsabile del procedimento il Dirigente pro tempore della Struttura «Agevolazioni alle Imprese» della Direzione

Generale Sviluppo Economico»;

- che il presente provvedimento rientra fra le competenze della Struttura «Agevolazioni per le imprese», di cui alla d.g.r. n. 5227 del 31 maggio 2016 «VII provvedimento organizzativo 2016»;

Dato atto che a seguito della ricezione degli esiti istruttori definitivi da parte del soggetto gestore, il presente provvedimento viene assunto oltre i termini previsti dal bando in quanto si sono resi necessari approfondimenti istruttori e verifiche riguardanti l'inserimento dei beneficiari nel RNA;

Visti :

- la legge 57/2001 e il Decreto Ministeriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 dicembre 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2016, recante «Nuove modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese», ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57;
- il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 che all'articolo 6 commi 6 e 7 proroga all'1 luglio 2017 gli articoli 46 comma 2 e 52 commi 6 e 7 della legge 234/12 nonché l'articolo 14, comma 1, lettera a), n. 2), della legge 29 luglio 2015, n. 115, modificando la scadenza di alcuni obblighi previsti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234 e dalla legge 29 luglio 2015, n. 115 e posticipando a partire dall'1 luglio 2017 le conseguenze della condizione di efficacia degli atti, confermando fino a quella data la consueta modalità di controllo degli aiuti illegali in attesa della possibilità di estrarne visura;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con i Ministri dell'Economia e Finanze e delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 31 maggio 2017, n. 115 che, ai sensi dell'articolo 52, comma 6 della legge n. 234/2012, adotta il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA);
- il decreto direttoriale del 28 luglio 2017, in attuazione di quanto disposto dagli articoli 7 e 8 del suddetto Regolamento per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), che sancisce la data del 12 agosto 2017 per l'entrata in funzione del RNA;

Dato atto che:

- gli adempimenti in materia di RNA sopra richiamati sono in carico al dirigente pro tempore della Struttura Agevolazioni per le Imprese;
- in data 17 ottobre 2017 sono state effettuate le visure previste dal Regolamento RNA (Aiuti, De Minimis e Deggen-dorf) ed è stato ottenuto il rilascio del COR;
- si provvederà tempestivamente a convalidare il presente aiuto nel RNA nel rispetto delle summenzionate normative e successive modifiche e integrazioni;

Valutato che gli investimenti realizzati dai soggetti beneficiari oggetto del presente atto sono strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento connessi alle risorse complessive dell'Asse III Azione 3.A.1.1. Bando «Linea Intraprendo - INTERVENTI DI SUPPORTO ALLA NASCITA DI NUOVE IMPRESE»;

Vista la l.r. n. 34 del 31 marzo 1978 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e il r.r. n. 1 del 2 aprile 2001 «Regolamento di contabilità della Giunta regionale e successive modificazioni ed integrazioni»;

Vista la l.r. n. 20/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;

Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

- a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
- b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione.

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita

dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito.

Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata nell'esercizio finanziario 2018;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari).

DECRETA

1. di prendere atto e approvare, a valere sul bando «Linea Intraprendo» ASSE PRIORITARIO III - AZIONE III.3.A.1.1. «INTERVENTI DI SUPPORTO ALLA NASCITA DI NUOVE IMPRESE», gli esiti istruttori di FASE 2 trasmessi dall'ente gestore Finlombarda S.p.A., di cui al seguente allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 - Allegato 1 - FASE 2 - Elenco delle domande ammesse a concessione dell'Intervento Finanziario, a seguito di conclusione di FASE 2, per la categoria di soggetti MPMI - ex aspiranti imprenditori, per l'ammontare complessivo di € 92.000,00;
2. di assumere impegni a favore dei beneficiari indicati nella tabella seguente con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei relativi esercizi di imputazione:

Beneficiario/ Ruolo	Codice	Capitolo	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
ELEMAX	963954	14.01.203.10839	0,00	1.600,00	0,00
VIGAM	963955	14.01.203.10839	0,00	3.000,00	0,00
ELEMAX	963954	14.01.203.10855	0,00	1.120,00	0,00
VIGAM	963955	14.01.203.10855	0,00	2.100,00	0,00
ELEMAX	963954	14.01.203.10873	0,00	480,00	0,00
VIGAM	963955	14.01.203.10873	0,00	900,00	0,00

3. di dare atto che il dirigente competente assolverà gli obblighi e gli adempimenti afferenti agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;
4. di trasmettere il presente atto al Gestore del Fondo «INTRAPRENDO», Finlombarda s.p.a., per gli adempimenti di competenza;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL, sul sito dedicato alla programmazione comunitaria (www.ue.regione.lombardia.it) e sul sito della Direzione Generale Sviluppo Economico (www.regione.lombardia.it).

Il dirigente
Milena Bianchi

Allegato 1

BANDO "LINEA INTRAPRENDO" - FASE 2 - DOMANDE AMMESSE A CONCESSIONE DELL'INTERVENTO FINANZIARIO, A SEGUITO DI CONCLUSIONE DI ISTRUTTORIA DI FASE 2 - MPMI COSTITUITE DA ASPIRANTI IMPRENDITORI														
N.	ID DOMANDA	DENOMINAZIONE ASPIRANTE IMPRENDITORE	DECRETO DI ASSEGNAZIONE DELL'INTERVENTO FINANZIARIO (art. 13.2.8.b)	DENOMINAZIONE MPMI COSTITUITA	P.IVA	TITOLO PROGETTO	RNA - Codice COR	Investimento presentato	Intervento Finanziario Richiesto	Investimento ammesso	Intervento Finanziario concesso	Intervento Finanziario: quota a rimborso (finanziamento)	Intervento Finanziario: quota a fondo perduto	Esito/quadro cauzionale
1	231596	PEZZINI MASSIMO LUIGI	n. 1525 del 14-02-17	ELEMAX S.R.L.S.	09916470967	SERVIZI INNOVATIVI DI ELETTRIFICAZIONE SU MEZZI PUBBLICI E PRIVATI CIRCOLANTI ESISTENTI	99236	€ 54.542,50	€ 32.000,00	€ 50.922,50	€ 32.000,00	€ 28.800,00	€ 3.200,00	Ammissibile con fidejussione rilasciata da banche o da intermediari finanziari iscritti all'albo unico art. 106 TUB, pari al 50% del valore del finanziamento concesso
2	238104	GALLI MARCO	n. 1525 del 14-02-17	VIGAM SRLS	09645240962	PASTIFICIO ZECCA VECCHIA	99259	€ 100.018,00 € 154.560,50	€ 60.000,00 € 92.000,00	€ 100.018,00 € 150.940,50	€ 60.000,00 € 92.000,00	€ 54.000,00 € 82.800,00	€ 6.000,00 € 9.200,00	Ammissibile con fidejussione rilasciata da banche o da intermediari finanziari iscritti all'albo unico art. 106 TUB, pari al 50% del valore del finanziamento concesso